

Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 4, comma 3, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 35 e 37 del D. Lgs. n.33 del 2013

SOMMARIO

Parte Prima

Principi generali

1. Premessa.
2. Pubblicazione di documenti, informazioni e dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
3. Disposizione finale.

Parte Seconda

Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23, 26, 27, 33, 35 e 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi previsti dall'articolo 23.
2. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ed elenco dei soggetti beneficiari, previsti dagli articoli 26 e 27.
 - 2.1 Individuazione dell'atto o del presupposto che determina l'obbligo di pubblicazione e del momento in cui la pubblicazione deve avvenire.
 - 2.2 Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione.
 - 2.3 Informazioni e documenti da riportare sul sito internet.
 - 2.4 Modalità di attuazione delle norme
 - 2.5 Superamento della soglia economica di mille euro.
 - 2.6 Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione.
 - 2.7 Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati.
 - 2.8 Decorrenza degli obblighi di pubblicità di atti di concessione.

2.9 Regime transitorio.

3. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione previsti dall'art.33.
4. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati previsti dall'articolo 35.
5. Obblighi di pubblicazione relativi ai contratti di lavoro, servizi e forniture previsti dall'articolo 37.

Parte terza.

Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 14, 15, 22 e 30 del Decreto legislativo n. 33 del 2013 e della Legge Regionale n.1 del 2012.
Disposizioni finali.

1. Premessa
2. Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico previsti dall'articolo 14 D. Lgs. n.33del 2013 e dall'art.3 della L .R. n.1 del 2012.
3. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza previsti dall'articolo 15 D. Lgs. n.33del 2013 e dagli articoli 4 e 7della L. R. n.1 del 2012.
4. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato previsti dall'art. 22 D. Lgs. n.33del 2013 e dall'art. 4 L.R. n.1 del 2012.
5. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio previsti dall'articolo 30 D. Lgs. n.33del 2013 e dall'art.4 della L.R. n.1 del 2012.
6. Elencazione di atti non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013.

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

A.V.C.P.

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

C.I.V.I.T.

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche

Codice dei Contratti

D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

D.F.P.

Dipartimento della Funzione Pubblica

O.I.V.

Organismi Indipendenti di Valutazione della performance

Protocollo

Protocollo d'intesa fra la Giunta Regionale e l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna per definire le modalità di attuazione della L.R. 30 marzo 2012, n.1, modificata con L.R.17/2012 e dell'articolo 13 della L.R. 21 dicembre 2007, n.26.

P.T.P.C.

Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione

P.T.T.I.

Programma Triennale di trasparenza e Integrità

R.T.I.

Responsabile della trasparenza e dell'Integrità

R.P.C.

Responsabile della prevenzione della corruzione

Parte Prima

Principi generali

1. Premessa

Il presente documento reca indirizzi interpretativi per l'applicazione degli articoli 4, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 30, 33, 35 e 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 ed entrato in vigore il 20 aprile. Reca inoltre indicazioni per il coordinamento, in via interpretativa, di tali disposizioni con quanto previsto dalla legge regionale n. 1 del 2012 "Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione".

Tali indirizzi riguardano in particolare i limiti alla trasparenza (art.4), gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art.14), gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art.15), gli obblighi di pubblicazione di dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art.22), gli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti amministrativi (art.23); gli obblighi di pubblicazione relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art.26); gli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari (art.27); gli obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art.30); gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi, forniture e lavori (art.33); gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art.35) e gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.37).

Come noto, l'articolo 1, comma 35, della L. n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" delegava il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità.

In attuazione di tale delega il Governo ha disciplinato in un *corpus* normativo unitario una sorta di "testo unico" della trasparenza, introducendo rilevanti novità che impongono a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di rendere accessibili e fruibili in ogni momento le fonti di informazione e l'accesso ai servizi sui siti istituzionali senza autenticazione ed identificazione.

L'obbligo di pubblicizzare documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni non è una novità nella nostra legislazione. Il principio generale della trasparenza è stato oggetto di precedenti interventi legislativi che hanno imposto specifici obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni; si pensi, ad esempio, alla legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza o all'art 11, comma 8, del decreto legislativo 7 ottobre 2000 n. 150 in materia di

trasparenza e misurazione delle performance.

Da ultimo era intervenuto l'art.18 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012, che prevedeva fosse soggetta alla pubblicità sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni: "la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della L. n. 241 del 1990 ad enti pubblici e privati". La Giunta regionale, previa intesa con l'Assemblea legislativa, aveva regolato gli adempimenti necessari per l'applicazione della disposizione con la deliberazione n. 2056 del 28 dicembre 2012, che fissava a tal proposito specifici indirizzi interpretativi.

L'articolo 18 è ora abrogato dall'articolo 53, comma 1, lettera t) del D. Lgs. n. 33 del 2013, ma già dalla lettura della premessa al decreto legislativo si evince come le disposizioni contenute in tale articolo in realtà siano state considerate dal legislatore statale come principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, che viene esteso a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto.

La finalità perseguita con il presente atto è quella di favorire l'attuazione uniforme da parte di tutte le Direzioni regionali degli obblighi di trasparenza recati in particolare dagli articoli 4, 14,15, 22, 23, 26, 27,30, 33, 35 e 37 del citato decreto legislativo, individuando indirizzi interpretativi diretti ad illustrare le principali criticità applicative delle disposizioni. Nel presente atto sono definiti inoltre alcuni aspetti informatici relativi alla modalità di attuazione del D. Lgs. n. 33 del 2013 che coinvolgono anche settori tecnici dell'amministrazione.

Si è inoltre data, quando possibile, un'interpretazione di quanto previsto all'art. 8 comma 1 del D. Lgs. n.33 del 2013, in merito alla tempestività della pubblicazione, specialmente in riferimento a elenchi e documenti particolarmente voluminosi. Resta inteso che tutte le pubblicazioni dovranno essere realizzate in modo da rendere evidente la data di ultimo aggiornamento, anche in caso di utilizzo di porzioni dei documenti pubblicati.

Importo economico preso a base di riferimento

Si evidenzia infine, con riferimento all'importo economico che, ad esclusione delle fattispecie rientranti nell'art 26 dove risulta espressamente previsto il limite superiore a mille euro, quale soglia obbligata per la pubblicazione del provvedimento di concessione del vantaggio economico riconosciuto, per tutti gli adempimenti rientranti negli altri articoli la mancata indicazione di un limite di importo comporta l'obbligo della pubblicazione indipendentemente dal valore economico dell'importo previsto nei provvedimenti amministrativi.

Responsabile del Procedimento

Al fine di assicurare il più efficace svolgimento degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione obbligatoria di dati e informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Regione si precisa che la pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33 del 2013 costituisce parte del procedimento amministrativo che rientra tra i compiti dei singoli responsabili di procedimento ovvero del soggetto titolare del potere sostitutivo ex art.2 comma 9 bis della L. n.241/1990.

Considerata l'ampiezza e la delicatezza delle attribuzioni anzidette si richiama l'attenzione dei singoli responsabili di procedimento sul rispetto dei tempi e sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza atteso che l'attuazione di detti obblighi costituisce obiettivo trasversale comune a tutte le Direzioni generali, rilevante ai fini della valutazione delle prestazioni dei Direttori

generali e della performance individuale del dirigente e del responsabile di procedimento.

La violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione obbligatoria di documenti, dati e informazioni sono inoltre fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente per i quali è previsto uno specifico regime sanzionatorio.

Ai sensi dell'art.43 comma 3 del D. Lgs n.33 del 2013 i dirigenti responsabili degli uffici sono pertanto tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione secondo le modalità e le specifiche tecniche previste all'Allegato A del D. Lgs. n.33 del 2013. Al riguardo si richiama l'attenzione dei responsabili del procedimento al rispetto degli adempimenti anzidetti atteso che l'attuazione degli obblighi di trasparenza integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dall'amministrazione a norma dell'art.117 secondo comma lett. m) della Costituzione e costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dell'amministrazione di cui all'art 117 secondo comma lett. r) della Costituzione

Al riguardo si rileva che l'art 6 della L. n.241 del 1990 al comma 1 lett. d) prevede fra i compiti del Responsabile del Procedimento il seguente: "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e dai regolamenti". A tale normativa fa riferimento anche l'art.12 della L. R. n.32 del 1993 ("Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso") quando afferma che il responsabile del procedimento amministrativo "... svolge i compiti previsti dall'art.6 della L. n.241 del 1990.

Resta fermo che ai sensi dell'art 43 commi 4 e 5 del D. Lgs. n.33 del 2013 l'eventuale omissione o incompletezza nell'assolvere agli obblighi di pubblicazione è rilevata dal Responsabile della Trasparenza che controlla e assicura la regolare attuazione degli obblighi di trasparenza e dell'accesso civico.

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione contenuto nella lettera m) del comma 1 dell'art. 35 relativo al soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo", in attesa di formale adozione da parte della Regione delle modalità di individuazione di tale figura all'interno dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni organizzative vigenti che attribuiscono il predetto potere al Direttore Generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 lettera h) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43. Riguardo agli atti di competenza dei direttori generali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa si applica l'articolo 42 di detta legge regionale che prevede il potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia nell'adempimento degli atti.

2.Pubblicazione di documenti, informazioni e dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 4, comma 3

Come detto, il legislatore delegato ha disciplinato la materia della trasparenza amministrativa prevedendo tipologie di provvedimenti, documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente e stabilendo che l'inadempimento di tale obbligo comporta responsabilità a vario titolo in capo alle Amministrazioni pubbliche nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari e amministrativo-contabili.

Nell'art. 4 del D. Lgs. n. 33 del 2013, dedicato ai "Limiti alla trasparenza", è stata inoltre prevista per le Amministrazioni pubbliche la facoltà di disporre la diffusione e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che esse non hanno l'obbligo legale di pubblicare – fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge – procedendo

però alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti (comma 3).

Il legislatore ha previsto infatti la possibilità di estendere anche ad altri ambiti dell'organizzazione e dell'attività amministrativa l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici rilevanti come, ad esempio, i limiti derivanti dalla titolarità di un diritto personale (diritto alla privacy di dati sensibili) ovvero di un diritto patrimoniale (diritto di privativa industriale) .

La Regione ritiene opportuno garantire elementi di continuità all'adempimento degli obblighi di pubblicazione già previsti dall'art 18 D.L. n. 83 del 2012, come interpretato dalla deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012 n. 2056, e a tal fine si avvale della facoltà prevista dal citato articolo 4 comma 3 del D. Lgs. n.33 del 2013 di disporre la diffusione e la pubblicazione di dati, informazioni e documenti non previsti obbligatoriamente dalla legge o regolamento; nel presente documento sono pertanto esplicitate alcune indicazioni interpretative ed operative necessarie a tale scopo.

L'Amministrazione procederà comunque a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti ovvero i dati sensibili o giudiziari, ai sensi dell'art. 4 commi 1 lett. d) ed e) del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), laddove la pubblicazione di dette informazioni non sia indispensabile rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Inoltre, in applicazione dell'art 26, comma 4, del D. Lgs. n. 33 del 2013 l'amministrazione non procederà alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

In particolare, in applicazione dell'articolo 4, comma 3, il Responsabile per la Trasparenza con proprio atto può disporre la pubblicazione a cadenza annuale di informazioni concernenti i seguenti atti:

- incarichi di componente esterno di commissione di gara o di concorso, ovvero incarico conferito a dipendente che lo svolge al di fuori dell'orario di lavoro con specifico compenso;
- atti di nomina in commissioni o comitati tecnico-scientifici, previste da leggi o regolamenti o atti amministrativi

3.Disposizione finale

Quanto non previsto nel presente atto relativo all'attuazione del decreto legislativo n. 33 del 2013, anche con riguardo ai tempi e alle modalità dell'attuazione medesima, sarà disciplinato nel Programma Triennale di Trasparenza e Integrità o, in mancanza, con atto del competente Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità.

Parte Seconda

Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23, 26, 27, 33, 35 e 37 del D. Lgs. n. 33 del 2013

1. *Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 23*

PRINCIPALI DATI DI SINTESI			
Art.23	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Provvedimenti organi di indirizzo politico	Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Provvedimenti finali dei procedimenti di cui all'art 23 comma 1. Accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e altre amministrazioni pubbliche	La mancata pubblicazione dei provvedimenti non incide sulla validità e l'efficacia dell'atto. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.
Per ciascuno dei provvedimenti pubblicare dati e informazioni relativi a: 1) contenuto 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista 4) estremi riferiti ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento			
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera;	La mancata pubblicazione dei provvedimenti non incide sulla validità e l'efficacia dell'atto. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

		d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	
Per ciascuno dei provvedimenti pubblicare dati e informazioni relativi a: 1) contenuto 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista 4) estremi riferiti ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento			

Ambito di applicazione

La disposizione si applica alle tipologie di provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dagli organi di amministrazione dell'Ente secondo le modalità di seguito indicate.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. a) dell'articolo 23 - “atti di autorizzazione e concessione” - si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti che costituiscono titolo per l'attribuzione di diritti o poteri che ampliano la sfera giuridica dei soggetti.

Per autorizzazione si intende l'atto dell'Amministrazione che rimuove gli impedimenti giuridici posti all'esercizio di diritti o poteri di cui il privato è titolare ovvero all'esercizio di una pubblica potestà.

Per concessione si intende l'atto con il quale l'Amministrazione attribuisce ai destinatari diritti o facoltà di pertinenza dell'autorità concedente.

In tale categoria si ricomprendono, ad esempio, le concessioni di beni demaniali e le concessioni di servizi di tesoreria che l'amministrazione, di norma, concede mediante procedure ad evidenza pubblica volte ad individuare il concessionario in possesso di adeguati mezzi tecnici ed economici.

Si precisa che nella tipologia di atti della lettera a) non rientrano quelli meramente interni rilasciati nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente con la Regione.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. b) dell'articolo 23 - “scelta del contraente” - si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti finali relativi alle procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto appalti di acquisizioni di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di lavori anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dall'amministrazione. Si rinvia per una applicazione esaustiva degli obblighi di pubblicazione suindicati agli obblighi di pubblicazione cui le amministrazioni sono tenute ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L. n.190 del 2012 e dell'art. 37 del D. Lgs. n.33 del 2013 delineati nel successivo paragrafo 5.

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. c) - “concorsi e prove selettive” - i documenti, le informazioni e i dati già esistenti nel sito istituzionale della Regione saranno organizzati secondo le specifiche previste nell'articolo 23 e le regole tecniche di cui all'allegato A del D. Lgs n. 33 del 2013. Al fine di assicurare una tempestiva informazione e la trasparenza di tutti i processi selettivi, il contenuto dispositivo degli atti finali verrà pubblicato, a seguito dell'adozione, sull'apposita sezione del sito Amministrazione trasparente.

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. d) - “accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni” - appare indubbio il rinvio alla categoria di atti di cui all'art. 11 (per gli accordi con i privati) e all'art 15 (per gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni) della L. n. 241 del 1990.

Si pensi a titolo esemplificativo agli accordi stipulati tra la Pubblica amministrazione e i privati aventi ad oggetto accordi integrativi ovvero accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi finalizzati al perseguimento di un pubblico interesse. In questi casi il contributo e la partecipazione dei privati può costituire un elemento rilevante per la promozione di interessi pubblici collegati alla promozione di obiettivi di maggiore sviluppo economico e di occupazione in determinate aree del territorio.

In ordine agli accordi tra pubblica amministrazione e i privati l'articolo 1 comma 47 della L. n.190 del 2012 integra e modifica l'art 11 comma 3 della L. n. 241 del 1990 come segue:

“Gli accordi previsti al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'art 3 della L.n.241 del 1990.”

Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 39 e all'art. 41 del D. Lgs. n. 33 del 2013, aventi ad oggetto rispettivamente la “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio” e la “Trasparenza del servizio sanitario nazionale” (che prevedono specifici obblighi di pubblicazione), che concernono fattispecie di cd. “programmazione negoziata” tra la Pubblica amministrazione e i privati.

Per quanto riguarda “gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni” di cui all'art. 15 della L. n. 241 del 1990 si rinvia alla nozione di “pubbliche amministrazioni” definita nell'art. 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Modalità di attuazione (comma 2)

La pubblicazione deve avvenire in elenchi semestrali distinti per gli atti adottati dagli organi di indirizzo politico e per gli atti adottati dai dirigenti con riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti elencati al comma 1. Il comma 2 dell'art.23 così individua i dati e le informazioni che debbono essere pubblicati per ciascun atto contenuto nell'elenco:

- il contenuto;
- l'oggetto;
- l'eventuale spesa prevista;
- gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

In merito al “contenuto”, si ritiene che esso coincida con il testo dell'atto ad eccezione dei provvedimenti finali di “scelta del contraente”. Per tali provvedimenti “il contenuto dell'atto” coincide con gli obblighi di pubblicazione previsti all'art 1 comma 32 della L.n.190 del 2012 da pubblicare secondo le indicazioni definite nella deliberazione dell'AVCP 22 maggio 2013 n.26 e del successivo comunicato del Presidente 13 giugno 2013 come delineati nel successivo paragrafo 5 (pagina 32 All. A).

In merito ai “principali documenti contenuti nel fascicolo”, si ritiene che tale locuzione indichi i documenti dai quali si evince la motivazione del provvedimento finale che si trovano citati nelle premesse dell'atto (oltre ad essere contenuti nel fascicolo relativo al procedimento). La pubblicazione deve in ogni caso essere limitata agli estremi identificativi dei 5 atti o documenti ritenuti più significativi.

Il comma 2 dell'articolo 23 prevede inoltre che la pubblicazione avvenga in forma di “scheda sintetica prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto”. Al fine

di coordinare le previsioni dei due commi dell'articolo 23, si dispone che le pubblicazioni avvengano in elenchi relativi alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno: entro due mesi da tali date sarà reso pubblico l'elenco relativo ai provvedimenti adottati nel semestre precedente con le relative schede prodotte dal sistema informatico.

In sede di prima applicazione della norma, la pubblicazione dell'elenco avverrà entro il 30 marzo 2014 con riferimento agli atti adottati entro il 31 dicembre 2013 e avrà ad oggetto le schede relative ai provvedimenti adottati a decorrere dal 20 aprile dello stesso anno.

La predisposizione della "scheda sintetica" sarà realizzata secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite dal Servizio sistema informativo – informatico regionale.

2. *Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati ed elenco dei soggetti beneficiari, previsti dagli articoli 26 e 27*

PRINCIPALI DATI DI SINTESI			
Art.26	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Pubblicazione tempestiva	<u>Criteri e modalità</u> cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,, sussidi e ausili finanziari	La pubblicazione dei criteri e modalità ai sensi dell'art.12 della L.n.241/90 costituisce presupposto di legittimità dell'attività amministrativa
		<u>Atti di concessione</u> Per ciascun provvedimento 1) nome dell'impresa o dell'ente e C.F. o nome di altro soggetto beneficiario; 2) importo del vantaggio economico corrisposto;	La pubblicazione dell'atto costituisce condizione legale per l'acquisizione dell'efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario

		3) norma o titolo a base dell'attribuzione; 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo; 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; 6) link al progetto 7) link al curriculum del soggetto selezionato	
Elenco annuale (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni contributi sussidi e altri vantaggi economici.			

Come anticipato al paragrafo 1, in merito alla pubblicazione degli atti relativi alla concessione di aiuti finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici era recentemente intervenuto l'articolo 18 del D. L. 22 giugno 2012 n. 83, che prevedeva fosse soggetta alla pubblicità sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni: "la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati". La Giunta regionale aveva regolato gli adempimenti necessari per l'applicazione della disposizione con la deliberazione n. 2056 del 28 dicembre 2012, che fissava a tal proposito specifici indirizzi interpretativi.

L'articolo 18 è stato abrogato dall'articolo 53, comma 1, lettera t) del D. Lgs. n. 33 del 2013, con decorrenza 20 aprile 2013, e gli artt. 26 e 27 del decreto prevedono ora una nuova disciplina della materia, in larga parte coincidente con quella contenuta nell'articolo 18.

L'articolo 26 (rubricato "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e che di seguito sarà citato come articolo 26) individua gli atti soggetti a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, gli effetti della pubblicazione, nonché della sua omissione, incompletezza o ritardo, e i casi di esclusione per i dati identificativi delle persone fisiche.

L'articolo 27 (rubricato "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari e che di seguito sarà citato come articolo 27) individua invece le informazioni da pubblicare.

Definizione dell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle norme.

In via preliminare si richiama l'articolo 12 della L. n. 241 del 1990 avente ad oggetto "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici".

La norma stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Il comma 1 dell'articolo 26 introduce oggi l'obbligo di pubblicare i criteri e le modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi per l'erogazione di detti contributi in una sotto-sezione di 2° livello del sito "Amministrazione Trasparente."

Ne deriva che l'adozione dei provvedimenti amministrativi (delibere dell'Assemblea legislativa o della Giunta Regionale) predisposte per l'approvazione di criteri, procedure, percorsi amministrativo-contabili per l'erogazione dei contributi ed in genere di vantaggi economici devono essere obbligatoriamente oggetto di pubblicazione quale presupposto legittimante l'attività amministrativa.

Al comma 2 dell'art 26 è disciplinato invece l'obbligo di pubblicazione delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da distinguere in due categorie, per ciascuna delle quali appare necessario definire l'ambito oggettivo e/o soggettivo di applicazione.

a) Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese

Ambito oggettivo: qualunque forma di sovvenzione finanziaria comunque denominata.

Ambito soggettivo: solo atti che hanno come destinatari le imprese.

b) Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della L. n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della L. n. 241 del 1990. La locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

Vi sono compresi:

- i contributi, anche ad enti pubblici, per la realizzazione di specifiche attività o l'attuazione di programmi (cui il pubblico ha interesse);
- gli atti di attribuzione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in cui la Regione coordina altri soggetti quale Ente capofila di Progetti e Piani approvati dall' UE e dallo Stato.

Si ritiene invece che in linea generale siano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 26 le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione. L'articolo 12 della L. n. 241 del 1990, infatti, è testualmente riferito alla "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari" e alla "attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"; tale formulazione, pur molto ampia, sembra comunque non ricomprendere le transazioni commerciali collegate a rapporti sinallagmatici.

Si ritiene altresì che siano esclusi i meri trasferimenti di somme finalizzati ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione di funzioni pubbliche, oggetto di trasferimento o delegate dalla Regione.

Le fattispecie non risultano, infatti, attratte dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.26 e

27; tuttavia le informazioni, i dati relativi alle somme attribuite dalla Regione a favore di Enti Pubblici vigilati o di Enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché di partecipazioni in società di diritto privato dovranno essere pubblicate secondo le modalità indicate nel presente documento ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. n.33 del 2013.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 26:

- i provvedimenti aventi ad oggetto compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali. In questo caso l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione nel sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", all'interno delle sotto-sezioni di primo livello "consulenti e collaboratori" e "Personale", secondo quanto previsto dall'art.15 del D. Lgs. n.33 del 2013. L'ente pubblicherà gli atti di conferimento di incarichi ex art 12 della L.R. n.43/2001 e dell'art.4 della L.R.n.1 del 12.
- Le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. In questo caso in applicazione dell'art. 37 del D. Lgs. n.33 del 2013 e dell'art.1 comma 32 della L.n.190 del 2012 le somme liquidate dall'Amministrazione, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse, sono pubblicate nella sotto-sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti" del sito Amministrazione trasparente."
- Gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni che – come detto – trovano invece disciplina all'articolo 23 lett. d) e in specifiche disposizioni del D. Lgs. n. 33 del 2013, relative ad esempio alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39) o alla trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41).
- I pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, in ragione degli specifici obblighi di pubblicazione in materia di personale previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013 agli art. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e in continuità logica con quanto già previsto dall'art.18 del D.L. 83/2012.
- Le assegnazioni e le erogazioni di risorse finanziarie ai Comuni - eventualmente stanziare dalla Regione o dallo Stato - a copertura di contributi per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari sfollati dalle abitazioni nonché per le concessioni di contributi a favore di persone fisiche e di imprese per i danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi.

Non costituiscono sovvenzione in quanto non determinano nessuna effettiva attribuzione di un vantaggio economico:

- i rimborsi di spese. Il rimborso spese è oggetto di pubblicazione se è previsto nella normativa vigente uno specifico obbligo di pubblicazione. Ad esempio l'art.14 comma 1 lett.c) del D. Lgs. n.33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici;
- risarcimenti di danni e provvedimenti di indennizzo. Tali atti non determinano alcuna effettiva attribuzione economica assimilabile ad un riconoscimento di un vantaggio economico da pubblicare ai sensi dell'art.26 del D. Lgs n. 33 del 2013.

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le persone, gli enti pubblici e gli enti privati.

2.1 Individuazione dell'atto o del presupposto che determina l'obbligo di pubblicazione e del momento in cui la pubblicazione deve avvenire

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 individuano due distinte sottosezioni all'interno delle quali devono essere pubblicati i documenti, le informazioni e i dati relativi rispettivamente ai "criteri e modalità" e agli "Atti di concessione".

Nella prima sottosezione si pubblicheranno i criteri e modalità cui l'Amministrazione si attiene per la concessione dei provvedimenti di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell'art. 12 della L.n. n. 241 del 1990; nella seconda sezione si pubblicheranno le informazioni, i dati e il testo integrale dell'atto di concessione.

Per quanto riguarda la prima sottosezione, si procederà a pubblicare l'atto amministrativo che predetermina i criteri e le modalità di concessione sia che esso abbia natura regolamentare sia che abbia natura di provvedimento (avviso, bando, convenzione, ecc.). Esso dovrà essere pubblicato tempestivamente o comunque nei termini utili per garantire "accessibilità totale" e trasparenza delle informazioni relative sul sito istituzionale.

Per quanto riguarda la seconda sottosezione, si procederà a pubblicare il testo integrale dell'atto di concessione congiuntamente ad una scheda descrittiva che riporti le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 27, comma 1, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto del tutto analoga a quella già in uso per le pubblicazioni imposte dall'abrogato art. 18 del D.L. n. 83 del 2012.

2.2 Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione

L'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs.n. 33 del 2013 è definito dall'art. 11, che stabilisce che per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165., ovvero:

"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Inoltre sono tenuti all'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni anche le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni suindicate e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Il comma 2 dell'art. 11 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art 1 commi da 15 a 33 della L. n. 190 del 2012 anche alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile "limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".

In merito all'individuazione del **soggetto obbligato** ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'Amministrazione regionale, si rileva che l'articolo 6 della L.n. 241 del 1990 al comma 1, lettera d) prevede fra i compiti del responsabile del procedimento il seguente: "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti". A tale normativa fa riferimento anche l'articolo 12 della L.R. n. 32 del 1993 ("Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso") quando afferma che il responsabile del procedimento "... svolge i compiti previsti dall'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241".

Resta fermo che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 l'eventuale "omissione o incompletezza" della pubblicazione "è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità, disciplinare, amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico". Ne consegue che, qualora la figura del responsabile del procedimento non coincida con quella di chi adotta l'atto, permane comunque la ulteriore responsabilità sopra indicata sul dirigente o sull'organo di controllo per non avere rilevato l'omissione o l'incompletezza della pubblicazione.

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione può essere rilevata anche dal destinatario della prevista concessione e da chiunque altro abbia interesse anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

2.3 Informazioni e documenti da riportare sul sito internet

Come si è già illustrato, l'articolo 27 così elenca le informazioni e i documenti che debbono essere resi pubblici sul sito internet, affinché sia integrato l'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 26:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

In merito a tale documentazione si ritiene che:

- per l'individuazione del beneficiario occorre indicare la ragione sociale e i relativi dati fiscali se trattasi di impresa o ente ovvero il nome del beneficiario se persona fisica;
- per importo del vantaggio economico corrisposto deve intendersi l'ammontare dell'importo di spesa a carico del bilancio dell'Ente determinato nell'atto di liquidazione della spesa di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in attuazione di un provvedimento. Al fine di soddisfare la condizione prevista nella fattispecie in esame sarà necessario procedere sia alla pubblicazione del provvedimento di concessione con il relativo importo, sia delle risultanze contabili dedotte dagli atti di liquidazione, sia infine degli atti eventuali che modificano l'importo iniziale riconosciuto per garantire l'aggiornamento tempestivo e la continuità dei dati a sistema. La data di pubblicazione dell'atto di concessione è l'elemento temporale da cui decorrono gli effetti dei provvedimenti di concessioni e attribuzioni superiori a mille euro. Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a

sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

- nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari senza la presentazione di un progetto, questo non deve essere acquisito ai soli fini della pubblicazione.
- nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sulla base di una domanda dell'interessato corredata da documentazione, l'individuazione di quale documenti debbano essere pubblicati deve prendere le mosse dall'individuazione della *ratio* ispiratrice della previsione normativa.

In particolare, il link appare come la modalità più semplice ed immediata per creare un collegamento tra la pubblicazione e la fattispecie concreta ad essa connessa. Due sono i problemi interpretativi da affrontare: cosa si intende con il termine “progetto” e quali sono i problemi tecnici di cui l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione deve tenere conto.

Per quanto riguarda la definizione di “progetto” si ritiene che ad essa siano riconducibili – e quindi debbano essere pubblicati – solo quei documenti che illustrano gli elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico è concesso, cioè gli elementi che ne consentono l'identificazione e che non sono protetti da diritto d'autore o da segreto professionale o industriale.

I documenti a corredo della domanda possono essere molto corposi e quindi la loro gestione informatica potrebbe rivelarsi difficile e costosa, mentre l'articolo 51 del D.Lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni debbono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La soluzione a tale inconveniente va ricercata nell'applicazione di un principio di ragionevolezza, secondo il quale l'obbligo di pubblicazione non si estende agli atti e ai documenti che contengono elementi di mero supporto, nonché agli atti ed ai documenti richiesti soltanto per attestare la regolarità legale e amministrativa del progetto o della domanda.

Si deve ricordare, infatti, che per garantire la conoscenza e la conoscibilità degli atti e dei documenti non pubblicati su internet si applica la normativa vigente in merito al diritto di accesso.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che debbano essere pubblicati la relazione descrittiva degli interventi ed il relativo piano dei costi.

- Si ritiene infine che – qualora il beneficiario del vantaggio economico sia una persona fisica – si debba acquisirne il curriculum laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini dell'attribuzione, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

Si ritiene che debba essere utilizzato, quale modello-tipo, il curriculum in formato europeo, fatto salvo quanto definito, in relazione a determinati procedimenti, da normativa speciale o da linee-guida applicabili.

Sarà pertanto necessario che i prossimi avvisi pubblici forniscano un fac-simile di curriculum idoneo alla pubblicazione sul web, rispettoso della disciplina sulla riservatezza dei dati; non sarà richiesta l'informativa all'interessato in quanto i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge (art.13, comma 5 lett. a), del D. Lgs n.196 del 2003). Ai sensi dell'art 35, comma 1, lett. d) le strutture inoltre sono tenute a pubblicare preventivamente il modello europeo di curriculum, o diverso modello se richiesto, quale

documentazione da allegare per l'assegnazione dei relativi provvedimenti, laddove necessario.

In tema di tutela della riservatezza, il comma 4 dell'articolo 26 esplicitamente esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 26, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. L'articolo 27 stabilisce poi esplicitamente che debba essere pubblicato il codice fiscale soltanto dell'impresa e dell'ente beneficiario e non di altri soggetti; stabilisce cioè che non si debba pubblicare il codice fiscale delle persone fisiche.

2.4 Modalità di attuazione delle norme

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A) del D. Lgs. n. 33 del 2013 la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici deve essere organizzata sul sito istituzionale dell'amministrazione nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» in una sotto-sezione di 1° livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” distinta a sua volta in due sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente “Criteri e modalità” (il cui contenuto rinvia all'articolo 26 c. 1) e “Atti di concessione” (il cui contenuto rinvia all'articolo 26 c. 2).

Il comma 2 dell'articolo 27 stabilisce che le informazioni devono essere riportate secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n.33 del 2013 e devono essere organizzate annualmente in un unico elenco.

In ordine alla qualità delle informazioni si richiamano le indicazioni definite all'allegato 2 della deliberazione Civit n. 50 del 2013 avente ad oggetto “Le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2014-2016”.

In proposito la Civit prevede che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell'importo, ordine alfabetico etc.). Per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività dell'amministrazione, i suddetti elenchi devono essere strutturati in modo tale da assolvere anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari che le amministrazioni devono istituire ai sensi dell'art.1 D.P.R. n.118 del 2000.

La Regione prevede che le informazioni, suddivise per anno, saranno pubblicate in elenchi consultabili sulla base dei criteri che saranno definiti nel PTTL.

2.5 Superamento della soglia economica di mille euro

Come già ricordato, al contrario delle disposizioni rinvenibili negli altri articoli del D. Lgs. n.33 del 2013, l'articolo 26 si applica soltanto alle “concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare”.

Diversamente da quanto previsto dall'art.18 del D.L. n.83 del 2012 il nuovo dettato normativo stabilisce che l'ammontare del vantaggio economico che determina l'obbligo della pubblicazione, al raggiungimento dell'importo complessivo superiore di mille euro, deve essere riconosciuto al medesimo soggetto beneficiario nel corso dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre di ogni esercizio

finanziario di riferimento) indipendentemente dal titolo giuridico per il quale il vantaggio viene concesso/attribuito.

Sotto il profilo tecnico-operativo acquista valenza probatoria la necessità di disporre di dati identificativi dei “soggetti beneficiari” di vantaggi economici che possono essere reperiti attraverso l’obbligo di caricamento per le proposte di impegno utilizzato nell’ambito della gestione dei provvedimenti amministrativi che hanno riflessi contabili sul versante della spesa.

Si vuole dire che la tracciabilità sul sistema di registrazione contabile degli impegni di spesa richiesti con la prenotazione (proposte di impegno) che le diverse strutture regionali devono redigere sui provvedimenti amministrativi sottoposti a controllo contabile rientranti in questa fattispecie, potrebbe costituire, se validato dalla competente struttura in materia di controllo contabile con la registrazione dell’impegno di spesa un primo punto di riferimento per accertare se nell’esercizio finanziario di competenza (anno solare) il beneficiario abbia avuto il riconoscimento di un vantaggio economico.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere inoltre che l’amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n.33 del 2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

Pertanto, tenuto conto che, in applicazione dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n.33 del 2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione di efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio

2.6 Effetti derivanti dall’omessa o incompleta pubblicazione

In merito agli effetti della pubblicazione, il comma 3 dell’articolo 26 stabilisce che essa “costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico”.

Le stesse regole valgono anche per i casi di pubblicazione incompleta. Rispetto alla “completezza” della pubblicazione restano però valide tutte le osservazioni contenute nel presente documento.

2.7 Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati

Gli articoli 26 e 27 non contemplano espressamente gli atti di revoca o riduzione del vantaggio già concesso, né gli atti che modificano le informazioni o i documenti già pubblicati; l’art. 8, comma 2, del decreto legislativo prevede però che i documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati e mantenuti aggiornati.

Pertanto qualora l’amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite

ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dà atto delle avvenute modificazioni.

2.8 Decorrenza degli obblighi di pubblicità di atti di concessione

La nuova normativa di riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni è entrata in vigore il 20 aprile 2013.

L'art. 8 del D. Lgs. n. 33 del 2013 prevede che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale.

I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 33 del 2013; in particolare essi sono pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

2.9 Regime transitorio

L'art.53 comma 1, lettera t) del D. Lgs. n. 33 del 2013 abroga a decorrere dal 20 aprile 2013 l'art.18 del D.L. n.83 del 2012 che prevedeva per le Amministrazioni Pubbliche l'obbligo di pubblicazione di informazione di atti di concessione di contributi, sussidi ed altri ausili finanziari, di corrispettivi e compensi, di attribuzioni di vantaggi economici di importo superiore ad euro mille.

In assenza di una disposizione transitoria che disciplina gli effetti derivanti dall'abrogazione espressa della norma occorre regolamentare con il presente atto gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.18 del D. L. n.83 del 2012 a seguito della disciplina sopravvenuta.

La disciplina prevista dall'art.18 D.L.n.83 del 2012 prevedeva in capo alle Amministrazioni l'obbligo di pubblicazione di informazioni concernenti i provvedimenti di concessione anzidetti a decorrere dal 27 giugno 2012 e stabiliva che a far data dal 1 gennaio 2013 detta pubblicazione costituiva condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle relative concessioni e attribuzioni economiche.

La disposizione legislativa che attribuiva valore di condizione legale di efficacia all'anzidetta pubblicazione non incideva sulla validità del titolo giuridico in forza del quale la concessione o l'attribuzione era stata disposta, ma soltanto sulla possibilità che l'Amministrazione potesse darvi esecuzione pena responsabilità penale, contabile e disciplinare in capo al dirigente responsabile che aveva provveduto alla relativa liquidazione.

Al fine di dare continuità agli obblighi di trasparenza già previsti per l'Ente con la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2012 n.2056 e in applicazione dell'articolo 4 comma 3 del D. Lgs. n.33 del 2013 si dispone che saranno oggetto di pubblicazione i dati e le informazioni dei provvedimenti di concessione di contributi e di altri vantaggi economici non ancora liquidati adottati a decorrere dal 1° gennaio 2013 sino al 19 aprile 2013.

La data di adozione dell'atto di concessione pertanto è elemento per definire l'applicazione della disciplina sopravvenuta a seguito dell'abrogazione dell'art.18 del D. L. n.83 del 2012.

Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa entrata in vigore e per dare continuità agli adempimenti previsti dall'art.18 del D.L. n.83/2012 sono volti a sostenere un soggetto pubblico e privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi e/o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizioni di risorse.

3. *Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione previsti dall'art 33*

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D. LGS. n.33/2013			
Art.33	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Pagamenti per acquisti di beni, servizi e forniture	Da pubblicare con cadenza annuale	Indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) Per acquisti di beni, servizi e forniture risulta necessaria la pubblicazione dei tempi medi di pagamento	La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

Ambito di applicazione e modalità di attuazione.

L'art.33 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicazione concernenti i pagamenti eseguiti per gli acquisti di beni, servizi e forniture. Con riferimento ad ogni esercizio finanziario a cadenza annuale la Regione procede all'analisi statistica dei tempi medi impiegati per l'esecuzione dei titoli di spesa.

Rientrano nel novero dell'elaborazione concernente l'indice di tempestività dei pagamenti le "transazioni commerciali" aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché quelle relative ai lavori pubblici.

Il Servizio Gestione della Spesa Regionale con l'ausilio del sistema di registrazione informatico impiegato per la tracciabilità delle transazioni commerciali sui documenti di spesa (fatture o richieste di pagamento equivalenti) a chiusura delle operazioni contabili fornirà e pubblicherà nell'apposita sezione per l'esercizio finanziario di riferimento il tempo medio impiegato per l'esecuzione dei pagamenti (Indice di tempestività dei pagamenti).

Indipendentemente dagli importi di spesa effettivamente corrisposti ai soggetti prestatori/fornitori, il sistema utilizzato deve consentire di ottenere, sia per forma di pagamento ordinaria eseguita con emissione di mandati di pagamento sia per quella relativa a spese in economia con il ricorso al pagamento per Cassa Economale, l'indicatore del tempo medio impiegato per le transazioni commerciali che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni, servizi, forniture e lavori.

4. *Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati previsti dall'articolo 35*

PRINCIPALI DATI DI SINTESI

Art.35	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Tipologie di procedimento	Da pubblicare tempestivamente	<p>Per ciascuna tipologia di procedimento pubblicare le seguenti informazioni:</p> <p>1) descrizione sintetica</p> <p>2) principali riferimenti normativi</p> <p>3) dati relativi al responsabile dell'istruttoria, al responsabile dell'adozione del provvedimento finale</p> <p>3) eventuali pagamenti previsti e modalità per effettuarli</p> <p>4) modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative al proprio procedimento;</p> <p>5) termine finale di conclusione del procedimento e altri eventuali termini procedurali rilevanti;</p> <p>7) casi in cui il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero in cui il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso;</p> <p>8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale;</p> <p>9) nome del soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia</p> <p>10) eventuali servizi on-line</p> <p>11) eventuali indagini di customer satisfaction</p>	<p>La mancata pubblicazione dei dati non incide sulla validità e l'efficacia degli atti dell'amministrazione.</p> <p>La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza,</p>
Art.35	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
		Per i procedimenti ad istanza	

Tipologie di procedimento	Da pubblicare tempestivamente	<p>di parte, pubblicare le seguenti informazioni:</p> <p>1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi fac-simili per le autocertificazioni;</p> <p>2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze;</p>	<p>La mancata pubblicazione di moduli o formulari non consente di rigettare l'istanza presentata utilizzando moduli o formulari diversi</p> <p>La mancata pubblicazione dei dati non incide sulla validità e l'efficacia degli atti dell'amministrazione</p> <p>La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza</p>
---------------------------	-------------------------------	--	--

Premessa

L'art. 35 del D. Lgs n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare, in un'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente", i dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo di competenza dell'Amministrazione Regionale,

Rientrano nel novero dei dati da pubblicare le seguenti tipologie procedimentali: autorizzazioni, riconoscimenti o iscrizioni in appositi elenchi, albi e registri, accreditamenti, concessioni ed eventuali categorie residuali a rilevanza esterna.

I procedimenti considerati ai fini della pubblicazione sono sia quelli attivati ad "istanza di parte", sia quelli attivati d'ufficio, i quali abbiano rilevanza esterna in quanto si rivolgono a cittadini, imprese, altri soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

L'Allegato A del D. Lgs. n.33 del 2013 prevede che i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 35 siano inseriti in un'apposita sotto-sezione denominata "Attività e procedimenti" dell'Area "Amministrazione trasparente". Nella sotto-sezione sono distinti i dati relativi alle "Tipologie di procedimento", di cui ai commi 1 e 2, e i dati relativi alle "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati", di cui al comma 3.

Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare ai sensi dell'art. 35

In base al comma 1 dell'art. 35 i dati da pubblicare per le tipologie di procedimento indicate sono i seguenti:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- n) i risultati delle indagini di *customer satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

Ambito di applicazione

Alcuni dati rispetto ai quali vige l'obbligo di pubblicazione meritano una serie di precisazioni circa la loro fonte.

a) Potere sostitutivo

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione contenuto nella lettera m) del comma 1 dell'art. 35 relativo al soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo", in attesa di formale adozione da parte della Regione delle modalità di individuazione di tale figura all'interno dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni organizzative vigenti che attribuiscono il predetto potere al direttore generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 lettera h) della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43. Riguardo agli atti di competenza del direttore generale si applica l'articolo 42 di detta Legge regionale.

In ogni caso, ove l'interessato al procedimento, non concluso nei termini previsti, attivi il meccanismo volto a superare l'inerzia amministrativa, si applica il complesso delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 9-bis e ss., L. n. 241/1990.

Pertanto, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo comunica tempestivamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, il nominativo del responsabile inadempiente, per valutare l'avvio nei suoi confronti del procedimento disciplinare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Infatti, va ricordato che ai sensi dell'art. 2, comma 9, L. n. 241/1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente.

In caso di inottemperanza al predetto obbligo di comunicazione, il soggetto cui è attribuito, di volta in volta, il potere sostitutivo, oltre alle proprie, assume le stesse responsabilità di cui è titolare il responsabile del provvedimento conclusivo del procedimento (comma 9-bis).

Va notato che il meccanismo attivabile dal privato per superare l'inerzia amministrativa consente che, una volta scaduto il termine per la conclusione del procedimento, egli si possa rivolgere al soggetto titolare del potere sostitutivo affinché adotti il provvedimento conclusivo in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, avvalendosi delle strutture tecniche competenti per quel procedimento (comma 9-ter).

Inoltre, a prescindere dalla formale individuazione all'interno dell'Amministrazione Regionale del figura prevista all'art. 2, comma 9-bis, l. n. 241, il soggetto cui, di volta in volta, è attribuito il potere di sostituzione, **entro il 30 gennaio di ogni anno**, ha l'obbligo di comunicare alla Giunta Regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione (comma 9-quater)..

Si ricorda inoltre che corre l'obbligo di indicare sempre nei provvedimenti attivati su istanza di parte, e adottati con ritardo, il termine previsto dalle norme e quello effettivamente impiegato (comma 9-quinquies).

b) Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni

Particolare rilevanza assume inoltre l'obbligo previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35 per i procedimenti "ad istanza di parte". L'obbligo di pubblicazione in questo caso concerne le informazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza, la modulistica e i *fac-simile* per le autocertificazioni.

In relazione a ciò, è importante ricordare che il comma 2 dell'art. 35 vieta di richiedere l'uso di moduli o formulari non preventivamente pubblicati e di respingere l'istanza adducendone il mancato utilizzo. Sempre per effetto del comma 2, l'Amministrazione Regionale, ove non abbia pubblicato l'elenco completo della documentazione da allegare all'istanza, non può, neanche in questo caso, respingerla, ma è tenuta ad invitare l'interessato a fare le opportune integrazioni in un termine congruo.

Pertanto, le strutture regionali devono avviare i procedimenti anche in assenza dei suddetti moduli e formulari. Ciò impone alle Direzioni Generali di provvedere a verificare la completezza e correttezza di tali informazioni e documenti sulle pagine istituzionali di propria competenza, ovvero alla loro tempestiva predisposizione e pubblicazione.

c) Indennizzo

Con l'entrata in vigore dell'art. 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito nella legge 8 agosto 2013, n. 98, è stata introdotta la possibilità

per gli interessati di richiedere all'amministrazione procedente l'indennizzo per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti amministrativi conclusivi dei procedimenti avviati su istanza di parte e finalizzati a dare avvio ad attività di impresa.

L'art. 28 del d.l. n. 69/2013 impone altresì l'obbligo per l'amministrazione di fare menzione del diritto all'indennizzo, delle modalità e dei termini per conseguirlo, sia nelle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti sia nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013. Pertanto la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative alle tipologie procedurali cui si riferiscono le attività amministrative svolte dalle strutture regionali ai sensi dell'art. 35 deve essere integrata con le indicazioni utili a garantire l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'indennizzo. Ai sensi dell'articolo 28 citato, in caso di inosservanza del termine legale per la conclusione del procedimento, e fatti salvi i casi di silenzio significativo e di concorsi pubblici, l'interessato può fare formale richiesta di indennizzo all'amministrazione procedente. Quest'ultima, ricorrendone i presupposti, deve corrispondere al richiedente una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e complessivamente non superiore a 2.000 euro, con decorrenza dalla data di scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento.

Per ottenere l'indennizzo, l'interessato, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, deve rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo affinché liquidi la somma maturata.

Nel caso in cui l'indennizzo non sia corrisposto nei termini e con le modalità stabilite, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell'articolo 117 del Codice del processo amministrativo, oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 118 dello stesso Codice. Qualora il ricorso risulti inammissibile o manifestamente infondato, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del resistente una somma da due a quattro volte il contributo unificato.

Va sottolineato che, nel caso di procedimenti che coinvolgono più amministrazioni, ove il ritardo sia imputabile ad altra amministrazione, l'onere di corrispondere l'indennizzo spetta a quest'ultima e non a quella procedente. L'interessato ha tuttavia facoltà di rivolgere la richiesta di indennizzo all'amministrazione procedente, che inoltra tempestivamente la richiesta al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Effetti della pubblicazione e modalità di attuazione (pubblicazione progressiva dei dati)

Va innanzitutto notato che gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art 35, a differenza di altri previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013, non sono collegati a specifiche sanzioni (fatto salvo, in particolare, quanto stabilito in ordine al regime delle responsabilità discendenti dall'applicazione dell'art. 2, commi 9-bis e ss., L. n. 241 del 1990 e quanto previsto in ordine al divieti imposti dal comma 2 dell'art. 35, D. Lgs. n. 33 del 2013).

Inoltre, in considerazione della cospicua quantità di dati da raccogliere e sistematizzare e alla luce dei doveri di garantire la "qualità delle informazioni" ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n.33 del 2013, è opportuno procedere ad una pubblicazione progressiva e per fasi successive, secondo le indicazioni che saranno contenute nel PTTI.

Ulteriori obblighi di comunicazione previsti dal comma 3 dell'art. 35

Il comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevede ulteriori obblighi di pubblicazione riferibili alle "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati". Ai sensi della lettera a), l'Amministrazione Regionale, in qualità di "amministrazione certificante", deve pubblicare, (in un'apposita sotto-sezione della sezione denominata "Attività e procedimenti") i recapiti e le caselle di p.e.c. (posta elettronica certificata) dell'ufficio responsabile delle attività volte a *"gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti"*.

La norma rinvia alle seguenti disposizioni del D.P.R. n. 445 del 2000: articolo 43, relativo agli "accertamenti d'ufficio", art. 71, relativo ai "controlli sulle autocertificazioni", e art. 72, relativo alle "responsabilità in materia di accertamenti d'ufficio e di esecuzione dei controlli".

Ciò implica la necessità da parte delle strutture regionali di provvedere all'individuazione dell'ufficio responsabile nell'ottica di rendere effettiva la cd. "de-certificazione".

Va sottolineato inoltre che, per effetto del rinvio al citato art. 72 del D.P.R. n. 445, l'Amministrazione Regionale, in qualità di amministrazione certificante, deve pubblicare, nella medesima sotto-sezione "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati", le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli da parte delle amministrazioni procedenti, nonché le modalità per la loro esecuzione.

A ciò si aggiunge l'obbligo di pubblicare, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 35, le "ulteriori" modalità, eventualmente previste dall'Amministrazione Regionale, per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per lo svolgimento dei suddetti controlli.

Si deve notare che, sempre ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, D.P.R. n. 445, la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Infine, occorre ricordare che la lettera b), comma 3, art. 35, impone la pubblicazione delle "convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 82 del 2005 (C.A.D.). Si tratta delle convenzioni *"aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti"*, la cui predisposizione - sulla base delle linee guida redatte da DigitPA - è obbligatoria, a partire dal 1 gennaio 2012, per quelle Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica.

5. *Obblighi di pubblicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 37*

PRINCIPALI DATI DI SINTESI			
Art.37 D.Lgs n.33/13 e art 1 c.32 Ln.190/12	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Bandi di gare e contratti	Da pubblicare tempestivamente in formato tabellare creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali	<p>Per le procedure previa pubblicazione di bando di gara:</p> <p>a) avviso di preinformazione;</p> <p>b) avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria;</p> <p>c) avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria;</p> <p>d) avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sopra soglia comunitaria;</p> <p>e) avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria;</p> <p>f) bandi e avvisi per settori speciali;</p> <p>Per le procedure senza previa pubblicazione di un bando di gara: delibera a contrarre</p>	<p>La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previste all'art.1 comma 32 L. n.190/2012 comporta l'applicazione da parte dell'AVCP delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art.6 comma 11 del Codice dei Contratti.</p> <p>L'AVCP trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla Corte dei Conti una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso in tutto o in parte di pubblicare in formato digitale aperto le informazioni ex art.1 comma 32 della L.n.190/2012.</p>
<p>Per ciascuno delle procedure di affidamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) CIG 2) Struttura proponente 3) Oggetto del bando 4) Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/ numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento; 5) Aggiudicatario 6) Importo di aggiudicazione 7) Tempi di completamento 8) Importo delle somme liquidate. 			
Art.1c. 32 L.n. 190/12	Informazioni relative delle procedure di scelta del contraente relative all'anno precedente <u>da pubblicare annualmente</u> in tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che	<p>In sede di prima applicazione le modalità di pubblicazione e trasmissione dei dati relativi a bandi e contratti dal 1.12.2012 al 31 12 2013 sono definite nella deliberazione AVCP n.26 del 2013 e successive integrazioni.</p> <p>L'Amministrazione è tenuta a comunicare con documento firmato digitalmente e trasmesso alla casella di posta certificata all'AVCP dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione entro il 31.01.2014.</p> <p>Per le procedure di gara sopra € 40.000,00: in sede di prima applicazione l'obbligo è assolto con la</p>	<p>La pubblicazione dei dati è oggetto di controllo della Corte dei Conti.</p> <p>La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.</p>

	consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.	trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici che provvede alla pubblicazione sul proprio sito. <u>Per le procedure sotto € 40.000,00</u> in sede di prima applicazione l'obbligo di trasmissione è assolto con la comunicazione dei dati ai sistemi SMARTCIG o SIMOG all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici	
L'amministrazione pubblica i dati e informazioni secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ex art.1 comma 32 della L.n.190/2012 adottate con comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013			

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33 del 2013 gli obblighi di pubblicità e trasparenza dei contratti pubblici di appalto poste a carico delle stazioni appaltanti erano disciplinate da specifiche disposizioni legislative previste dal Codice dei Contratti, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e da altre disposizioni previste in altre normative di settore che prevedevano ulteriori obblighi ad integrazione degli obblighi già previsti dalle normative degli appalti.

Sebbene il D. Lgs. n.33 del 2013 abbia disciplinato in un corpus normativo unitario, un sorta di testo unico della trasparenza, gli obblighi di pubblicità di dati e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, tuttavia nel nostro ordinamento sono previsti ulteriori obblighi di pubblicità legale non disciplinati nell'anzidetto decreto legislativo in materia di contratti di appalto pubblico.

In considerazione della stratificazione normativa relativa agli obblighi di pubblicità occorre procedere tuttavia ad una ricognizione delle norme vigenti partendo dall'analisi dell'art.37 del decreto legislativo rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" per esaminare successivamente gli obblighi di pubblicità previsti nella normativa vigente e, in particolare, nell'art.1 commi 16 e 32 della L. n.190 del 2012 e nelle norme del Codice dei Contratti pubblici.

Al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile le attività dell'amministrazione si crea il collegamento dal sito "Amministrazione trasparente" della Regione sotto-sezione livello 1 "Bandi di gara e contratti" con il sito "Profilo del committente" di Intercent ER - come previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n.2416 del 2008 allegato Parte speciale punto 127 - che conterrà documenti, dati e informazioni previsti nel Codice dei Contratti relativi alle procedure di affidamento degli appalti pubblici. In attuazione della delibera anzidetta la Giunta Regionale ha attribuito ad Intercenter-ER la gestione del Profilo del committente della Regione al fine di assicurare l'omogeneità dei contenuti ed il continuo aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito internet.

A tal fine l'Agenzia ha attivato un'apposita sezione all'interno del portale Intercenter-ER per la pubblicazione degli atti sottoelencati :

- 1) sintesi dei programmi relativi all'acquisizione di beni e servizi;
- 2) avvisi di preinformazione;
- 3) gli avvisi preliminari all'esperimento di gare informali, ove richiesti, di competenza delle Direzioni regionali;
- 4) gli avvisi di post-informazione.

Le modalità della gestione del Profilo del committente sono illustrate nell'accordo tra la Regione l'Agenzia Intercenter n. PG.2009.61670 a cui si rinvia per la determinazione dei tempi e delle modalità di pubblicazione.

Per quanto attiene alle modalità di gestione del profilo del committente da parte dell'Assemblea legislativa, l'accordo PG.2009.61670 richiamato non è ad oggi applicabile. L'Assemblea ha provveduto a pubblicare sul proprio sito in forma autonoma il profilo del committente. Si rinvia pertanto ad eventuali e successivi provvedimenti dell'Assemblea al fine di omogeneizzare la gestione di tali dati se valutato coerente ed efficiente dal punto di vista operativo e gestionale.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione previsti all'art 37 comma 1 D. Lgs. n.33/2013 la Regione pubblica i seguenti dati:

- a) avviso di preinformazione di appalti o accordi quadro per l'acquisizione di gruppi di prodotti ovvero per l'affidamento di categorie di servizi che l'amministrazione intende aggiudicare nei 12 mesi successivi e il cui importo stimato, tenuto conto della soglia comunitaria prevista agli articoli 28 e 29 del Codice dei Contratti, è pari o superiori ad € 750.0'00,00 (**art.63 c.1 lett. a) e b) del Codice dei Contratti**);
- b) avviso di preinformazione di appalti per lavori, con le indicazioni relative alle caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi quadro che l'amministrazione intende aggiudicare e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia comunitaria indicata all'articolo 28 del Codice dei Contratti (**art.63 c.1 lett. c) del Codice dei Contratti**);
- c) avviso relativo a bando, invito e risultati della procedura di affidamento per contratti di lavori di rilevanza comunitaria (**articoli 65 e 66 del Codice dei Contratti**);
- d) avviso relativo a bando, invito e risultati della procedura di affidamento per contratti di servizi e forniture di rilevanza comunitaria (**articoli 65 e 66 de Codice dei Contratti**);
- e) avviso relativo a bando, invito e risultati della procedura di affidamento per contratti di lavori per importi sotto soglia comunitaria (**articolo 122 del Codice dei Contratti**);
- f) avviso relativo a bando, invito e risultati della procedura di affidamento per contratti di servizi e forniture per importi sotto soglia comunitaria (**articolo 124 del Codice dei Contratti**);
- g) bando e avviso per appalti pubblici o accordi quadro di lavori nei settori speciali di rilevanza comunitaria (**articolo 206 del Codice dei Contratti**);
- h) bando e avviso per appalti pubblici o accordi quadro di servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria (**articolo 206 del Codice dei Contratti**);

- i) avviso periodico indicativo e avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione per affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali (art. 223 del Codice dei Contratti).

Gli avvisi di preinformazione e gli avvisi di bandi, inviti e risultati delle procedure di affidamento sopra soglia comunitaria di cui alle lett. a), b), c) e d) suindicate sono pubblicati, oltre che sul "Profilo del Committente" della Stazione appaltante, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio con indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; per gli appalti sotto soglia comunitaria si pubblica sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio del Contratti Pubblici (**art.66 comma 7 del Codice dei Contratti**) oltre che sul "Profilo del Committente", se la Stazione Appaltante ha previsto la pubblicazione degli avvisi di preinformazione.

Per quanto riguarda invece gli obblighi di pubblicazione previsti all'art.1 comma 32 della L. n. 190 del 2012 la Regione pubblica annualmente in formato tabellare le informazioni e i dati di ogni singola procedura di "scelta del contraente di appalto pubblico e aggiorna tempestivamente dopo la sottoscrizione del contratto i dati e le informazioni sulle singole procedure di gara.

Più specificatamente le singole strutture regionali che provvedono all'espletamento delle procedure di gara pubblicano nella sotto sezione livello 1 "Bandi di gara e contratti" i dati e le informazioni sotto elencati in formato tabellare aperto per ogni singola procedura secondo le indicazioni operative previste all'art.3 della deliberazione n.26/2013 successivamente integrate dal comunicato del Presidente dell'AVCP a cui si rinvia per una esaustiva descrizione degli adempimenti previsti all'art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012.

Sono soggetti all'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art.1 comma 32 le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D. Lgs. n.165 del 2001, gli enti nazionali, le società partecipate dalla P.A. e le loro controllate ai sensi dell'art.2569 c.c. limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (art.2 della deliberazione AVCP n.26 del 2013).

Come già evidenziato negli indirizzi interpretativi dell'art.23 comma 2 in ordine agli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti di "scelta del contraente" si precisa che gli obblighi di pubblicazioni relativi al contenuto dell'atto coincidano con gli obblighi di pubblicazione previsti all'art 1 comma 32 della L.n.190 del 2012 da pubblicare secondo le indicazioni definite nella deliberazione dell'AVCP 22 maggio 2013 n.26 e del successivo comunicato del Presidente del 13 giugno 2013.

I dati e le informazioni da pubblicare pertanto sono quelli relativi ad appalti i cui bandi di gara siano stati pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione del bando) siano state emanate dal 1 dicembre 2012 .

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione trasmette all'AVCP in formato digitale aperto le informazioni anzidette riferite alle procedure dell'anno precedente come indicato al comma 32 dell'art.1 della L. n.190 del 2012.

L'art. 26 del D.L. 21 aprile 2013 n.69" Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito in L. 9 agosto n.2013 n.98, ha previsto in sede di prima applicazione l'obbligo di pubblicazione dei dati sulle procedure di scelta del contraente del 2012 unitamente a quelli del 2013.

In particolare la pubblicazione dei dati dell'anno 2012 riguarda le procedura di scelta affidate a decorrere dal dicembre 2012.

L'AVCP ha distinto gli obblighi di trasmissione delle informazioni e dei dati anzidetti sulla base dell'importo del contratto.

Gli obblighi di trasmissione all'AVCP delle informazioni di cui all'art.1 comma 32 della L.n.190/2012 si intendono assolti con le comunicazioni telematiche obbligatorie ai sensi dell'art.7 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici per i contratti di importo superiore ad € 40.000 e con le pubblicazioni sul sito web istituzionale della Regione delle informazioni indicate nella tabella su riportata per i contratti di importo inferiore ad € 40.000.

In sede di prima applicazione per gli appalti di ambito regionale superiori ad € 40.000,00 gli obblighi di trasmissione delle informazioni all'AVCP – relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione di contratti pubblici – sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art.7 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, all'Osservatorio dei Contratti pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza dell'AVCP (art.4 commi 1 e 2 della deliberazione dell'AVCP n.26 del 2013).

Per gli appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 gli obblighi di trasmissione anzidetti per il periodo 1 dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2013 si intendono assolti mediante le comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG (art.4 comma 3 della deliberazione dell'AVCP n.26 del 2013).

L'AVCP pubblica nel proprio sito web in una sezione che chiunque può liberamente consultare tali informazioni catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per Regione.

La Regione è altresì tenuta a trasmettere all'AVCP entro il 31 gennaio 2014 una comunicazione relativa all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti all'art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012 per le procedure di appalti pubblici dal 1.12.2012 al 31 12 2013. A tal proposito si precisa che - fermo restando gli obblighi previsti in capo alle singole strutture regionali che provvedono all'espletamento delle procedure di gara - la stazione appaltante è la Regione .

Il soggetto incaricato alla trasmissione della comunicazione relativa all'avvenuto adempimento da parte della Regione degli obblighi previsti all'art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012 all'AVCP sarà individuato successivamente nel Programma Triennale di Trasparenza e Integrità.

Le comunicazioni inviate all'AVCP mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it devono essere conformi alle "specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012" definite nel documento della medesima AVCP. Nella mail di comunicazione anzidetta l'amministrazione deve riportare i riferimenti al codice fiscale della stazione appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni.

E' altresì previsto che l'AVCP trasmetta alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ciascun anno una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso, in tutto o in parte, di pubblicare e trasmettere in formato digitale standard aperto le informazioni. di cui al comma 32 dell'art.1 della L.n.190 del 2012. Nei confronti di quei soggetti che omettano o rifiutino, senza giustificato motivo, di

fornire informazioni sull'omessa pubblicazione o sull'esibizione di dati in applicazione degli obblighi di cui all'art.1 comma 32 della L. n.190 del 2012 l'AVCP applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art.6 comma 11 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art.37 comma 2 la Regione pubblica sul sito istituzionale, nella citata sottosezione "Bandi di gara e contratti", anche la determina a contrarre di affidamenti di opere e lavori pubblici, forniture e servizi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (**art. 57, comma 6 del Codice dei Contratti**). Si ritiene che l'obbligo di pubblicazione ivi previsto si estenda a tutte le ipotesi di procedura negoziata non preceduta da bando ivi comprese le procedure di affidamento diretto.

Parte Terza

Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 14, 15, 22 e 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e della Legge regionale n.1/2012. Disposizioni finali.

1. Premessa.

L'attuazione degli obblighi di pubblicazione recati dagli articoli 14 (concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico), 15 (concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza), 22 (dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) e 30 (concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio) richiedono una distinta e coordinata applicazione delle norme sulla trasparenza prevista dal D. Lgs n.33 del 2013 e dalla L.R. n.1 del 2012 "Anagrafe Pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione".

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni previsti dalla legge regionale n.1 /2012 si precisa che con atto deliberativo della Giunta Regionale 2 luglio 2013 n.889 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra la Giunta Regionale e l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna che definisce le modalità di attuazione della L.R. n.1 del 2012 e dell'art.13 della L.R. n.26 del 2007.

Considerata l'ampiezza e la delicatezza degli adempimenti previsti dalla normativa statale e da quella regionale nel presente atto verranno esaminati inizialmente gli obblighi di pubblicazione previsti nella normativa statale e successivamente quelli previsti nella normativa regionale; essi saranno sintetizzati nei seguenti paragrafi in distinte tabelle in cui saranno elencati i principali dati identificativi.

Al fine di coordinare tali diverse pubblicazioni, si prevede che le competenti strutture della Giunta e dell'Assemblea Legislativa adotteranno le misure e gli interventi necessari per uniformare i flussi informativi attraverso specifici obiettivi da realizzare nell'ambito del PTTI ex art.10 del D. Lgs. n.33 del 2013. Con tale atto saranno altresì adottate misure, modalità e iniziative organizzative e gestionali necessarie a garantire il coordinamento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n.33 del 2013 con quelli di cui alla L.R. n. 1 del 2012; nei successivi paragrafi saranno intanto fornite alcune indicazioni per la prima applicazione delle norme.

In merito alla struttura dei siti informatici, si ricorda che l'Allegato al D. Lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che l'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione individuata dall'Allegato medesimo sono da considerarsi contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della

sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito della Regione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Tali criteri dovranno essere seguiti per l'eventuale pubblicazione di dati ed informazioni imposta dalla legislazione regionale ma non dal decreto legislativo; essi inoltre possono essere applicati per l'eventuale creazione di *link* di collegamento tra il sito della Giunta regionale e quello dell'Assemblea legislativa.

2. *Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico previsti dall'art.14D. Lgs. n.33 del 2013 e dall'art.3 L.R. n.1 del 2012.*

L'art.14 del D. Lgs.n.33/2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D. LGS. N.33/2013			
Art.14 D. Lgs. n.33/2013	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale regionale e locale	Entro 3 mesi dall'elezione o dalla nomina e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato dell'incarico	<p>Ai sensi dell'art. 14 si pubblica:</p> <p>a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo</p> <p>b) curriculum</p> <p>c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;</p> <p>d) importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p> <p>e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei com-</p>	Responsabilità a carico del soggetto inadempiente e/o del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni ai sensi dell'art.47

		<p>pensi spettanti</p> <p>f) le dichiarazioni di cui all'<i>articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441</i>, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli <i>articoli 3 e 4</i> della medesima legge, come modificata dall'art.52 c.1 del D. Lgs n.33 del 2013 limitatamente al soggetto a cui è stato conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano. Non si applica ai dati previsti nella presente lettera f) relativi ai soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico la disciplina di cui all'art 7 del D. Lgs.n.33 del 2013</p>	
--	--	--	--

Ambito di applicazione.

L'art.14 comma 1 del D. Lgs. n.33 del 2013 dispone la pubblicazione di dati e informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico relativi a:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal D. Lgs. n.33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Modalità di attuazione

L'Ente pubblica in formato tabellare per ciascun componente l'organo di indirizzo politico i dati e le informazioni previste al comma 1 utilizzando formati di tipo aperto riportando, ove possibile, direttamente il documento - ad esempio il curriculum vitae - o in alternativa, creando dei link ai

documenti di riferimento già pubblicati ai sensi dell'art.3 della L.R. n.1 del 2012 sui siti dell'Assemblea Legislativa e della Giunta Regionale.

I documenti contenenti atti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati, diversamente da quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del D. Lgs. n.33 del 2013, entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Come si vedrà, anche la L.R. n. 1 del 2012 reca disposizioni in merito alla pubblicazione di dati e informazioni relativi ai titolari di incarichi politici, che hanno poi trovato attuazione nel menzionato Protocollo. Quest'ultimo prevede che dette informazioni siano pubblicate sui rispettivi siti web della Giunta e dell'Assemblea Legislativa nei termini previsti dall'articolo 3.

In via di prima applicazione, l'Ente provvede alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14 nel sito istituzionale "Amministrazione Trasparente"- sotto sezione livello 1 "Organi di indirizzo politico" creando dei link di collegamento ai siti istituzionali dell'Assemblea Legislativa e della Giunta Regionale ove sono in parte già pubblicati i dati previsti all'art. 3 della L.R. n.1 del 2012 secondo le modalità previste nel Protocollo.

In una fase successiva l'Ente procederà ad implementare con misure e strumenti organizzativi e gestionali definiti nel PTTI le necessarie modifiche tecniche volte a garantire un coordinamento degli obblighi previsti dall'art.14 del D. Lgs. n. 33 del 2013 con quelli di cui all'art. 3 della L.R. n. 1 del 2012.

Allo stato attuale i flussi informativi di dati e informazioni fanno capo direttamente all'Assemblea legislativa per i consiglieri regionali e alla Giunta Regionale ovvero alle strutture competenti dell'Ente, a seconda della tipologia dei dati, per il Presidente della Giunta, gli assessori e il sottosegretario.

Anche per la periodicità degli aggiornamenti dei dati pubblicati in via di prima applicazione si rinvia a quanto previsto all'art. 2 del Protocollo, fino all'adozione delle misure che saranno definite dall'Ente nell'ambito del PTTI.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni del sito archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", fatti salvi gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché i dati relativi alla situazione patrimoniale e, ove consentita, alla dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che non devono essere riportati nella sezione archivio per espressa previsione.

Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si rinvia a quanto già evidenziato nella Premessa della Parte I in ordine al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione sarà individuato nel PTTI.

Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione concernenti dati e informazioni relativi ai titolari di organi di carattere elettivo e di indirizzo politico, l'art 47 del D. Lgs. n. 33 del 2013 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per importi da 500 a 10.000 euro a carico del titolare per mancata o incompleta comunicazione di dati e informazioni di cui alle lett. c) ed f) comma 1 dell'art.14.

Anche l'art 8 della L. R. n.1 del 2012 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in capo ai soggetti tenuti a comunicare le dichiarazioni di cui all'art.3 comma 1 lett. h), i), i bis) e i ter) di importo pari a 50 euro per ogni giorno di inottemperanza fino al limite massimo di 1.000 euro.

Potrebbero pertanto verificarsi dei casi di sovrapposizione per le sanzioni previste dalla L.R. n. 1 del 2012 e quelle ora introdotte dal d.lgs. n. 33 del 2013. In tali evenienze si ritiene che debba trovare applicazione la sanzione prevista da quest'ultima normativa, in quanto la materia della trasparenza è – in generale – di competenza dello Stato, mentre le Regioni esercitano un potere normativo di carattere integrativo riguardo agli aspetti di interesse regionale.

Per quel che riguarda il procedimento di irrogazione della sanzione, l'art.47 comma 3 del D. Lgs. n.33 del 2013 si limita a stabilire che le sanzioni “sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.689”.

L'art. 8 della L.R. n. 1 del 2012 prevede invece che l'inadempimento debba essere rilevato da parte del Presidente della Giunta o dal Presidente dell'Assemblea legislativa con diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato; nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Giunta o il Presidente dell'Assemblea legislativa ne dà notizia all'Assemblea regionale. Il comma 2 precisa infine, in merito alle sanzioni, che la competente struttura della Giunta e dell'Assemblea provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.

In considerazione dell'autonomia organizzativa delle Regioni, che trova fondamento direttamente nella Costituzione, si ritiene che le disposizioni procedimentale dell'art. 8 da ultimo illustrate debbano trovare applicazione.

A titolo di completezza, si ricorda di seguito quanto la CIVIT ha stabilito nella Delibera n. 66/2013 “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)”.

In tale atto ha chiarito che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 è applicabile esclusivamente nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi, così come nessuna sanzione pecuniaria è prevista per il soggetto tenuto alla pubblicazione di tali dati che pur avendoli ricevuti non ha provveduto a pubblicarli. Sono a quest'ultimo applicabili le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previsti agli artt.45 e 46 del D. Lgs. n.33 del 2013.

La CIVIT infatti precisa che accanto alla sanzione particolare prevista dal primo comma dell'art. 47 per i titolari di incarichi politici, si aggiunge la pubblicazione da parte della Civit medesima dei nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati (art. 45, comma 4 del d.lgs. n. 33 del 2013) e, da parte dell'Amministrazione, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati stessi.

Secondo quanto precisato nella menzionata delibera n 66 del 2013, l'art. 45, comma 4 sanziona pertanto la mancata pubblicazione, sia che derivi dalla mancata o incompleta comunicazione da parte dell'interessato, che dall'inerzia del funzionario responsabile della pubblicazione il quale, anche disponendo dei dati, non ha provveduto a pubblicarli.

Altre forme di responsabilità sono quelle di natura disciplinare e dirigenziale per violazioni e degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) previste in via generale dagli artt. 45 e 46 del D. Lgs n.33 del 2013 con eventuale causa di danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione dell'inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Tali disposizioni si applicheranno pertanto, ove ne sussistano i presupposti, anche ai funzionari o dirigenti regionali responsabili della pubblicazione.

Individuazione dei differenti ambiti di applicazione della disciplina statale e della normativa regionale sugli obblighi di trasparenza che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente.

L'art.3 L.R n.1 del 2012 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI L.R. N.1/2012			
AMBITO SOGGETTIVO (artt.3 e 7)	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
<p>Incarichi di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico.</p> <p>Incarichi conferiti ai Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta regionale o</p>	<p><u>Termine di pubblicazione:</u> entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.</p> <p><u>L'anagrafe pubblica è aggiornata a cura dei competenti uffici ogni qualvolta pervengano nuovi dati</u>, entro i termini di seguito indicati</p> <p><u>Termini per la comunicazione dei dati e delle informazioni</u> (art. 3, comma 2-bis)</p>	<p>Ai sensi della L.R. n.1 del 2012 per l'Anagrafe degli eletti e dei nominati si pubblica:</p> <p>a) nome cognome, luogo di nascita; b) titolo di studio; c) professione esercitata; d) codice fiscale e incarichi elettivi ricoperti nel tempo; e) carica istituzionale ricoperta in Assemblea legislativa, in Giunta e in</p>	<p>Responsabilità in capo al soggetto inadempiente nel caso di omessa o incompleta comunicazione di dati previsti all'art.3 della L.R.1/2012.</p> <p>L'art.8 della L.R. n.1/2012. prevede un regime sanzionatorio per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici.</p> <p>Diffida ad adempiere entro 15 gg. da parte del Presidente della Giunta se</p>

<p>dell'Assemblea legislativa.</p> <p>Cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Devono essere trasmesse copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e le dichiarazioni di cui alla lett. i), i bis) e i ter) previste all'art.3 comma 1 della L.R. n.1 del 2012 entro 3 mesi dalla proclamazione o dalla nomina. - I componenti degli organi di indirizzo politico sono tenuti a : <ul style="list-style-type: none"> -dichiarare le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente e a depositare la dichiarazione dei redditi entro un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche. - a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, entro 3 mesi successivi alla cessazione dalla carica. - a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. 	<p>Consulte, Comitati, Enti su nomina dell'Assemblea legislativa ;</p> <ul style="list-style-type: none"> f) lista o gruppo di appartenenza o di collegamento e sintesi in forma riclassificata del bilancio delle spese sostenute dal gruppo; g) emolumenti ,rimbor si e gettoni di presenza a qualsiasi titolo percepiti dalla Regione; h) quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF; i) dichiarazione concernenti i dati patrimoniali di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art.3 c.1; j) atti presentati e sottoscritti con relativi iter, dalla presentazione fino alla conclusione; k) quadro presenza dei lavori della Giunta , dell'assemblea Legislativa, delle Commissioni di appartenenza e voti espressi al singolo , in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati; 	<p>inadempiente è un componente della Giunta regionale</p> <p>Diffida ad adempiere entro 15 gg. da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa se inadempiente è un consigliere regionale.</p> <p>Nel caso di inosservanza della diffida per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art.3 comma 1 lett. h),i), i-bis) e i-ter) ai soggetti di cui all'art.3, comma 1 e all'art.7 è comminata una sanzione amministrativa di importo pari ad € 50 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida fino ad un limite massimo di € 1.000.</p>
--	---	--	--

Le principali differenze tra la disciplina statale e quella regionale riguardano la tipologia dei dati trattati, i termini di pubblicazione e l'ambito soggettivo di applicazione.

Per quanto riguarda la prima, rileva in primo luogo l'obbligo previsto all'art. 3 della L.R. n.1 del 2012 di pubblicare i dati relativi alla situazione patrimoniale del convivente more uxorio, non prevista nella normativa statale, che si limita ai dati e informazioni relative al coniuge non separato.

Al fine di coordinare le due diverse discipline si procede anche alla pubblicazione dei dati previsti nella legge regionale in quanto fonte di un ulteriore obbligo di pubblicazione.

Al contrario l'art 14 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n.33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicazione di dati e informazioni relative alla situazione patrimoniale dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, nonché di dare evidenza in ogni caso al mancato consenso; tale pubblicazione non è prevista all'art.3 comma 1 della legge regionale, che si limita a stabilire l'obbligo di pubblicazione di dati relativi ai figli conviventi e del convivente more uxorio. Al fine di coordinare le due diverse discipline si procede all'applicazione della normativa statale con la pubblicazione dei dati relativi ai parenti sino al secondo grado, in quanto essa costituisce l'adempimento di un obbligo più ampio rispetto a quello previsto dalla legge regionale.

L'art.3 comma 1 lett. i) della L.R. n.1 del 2012 prevede tra l'altro la pubblicazione della dichiarazione concernente la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie. Tale obbligo non sembra previsto nella legislazione statale; anche in questo caso si procede alla pubblicazione di tali dati in quanto la legge regionale costituisce fonte di un obbligo ulteriore.

Con riferimento ai termini di deposito o di trasmissione dei dati e delle informazioni previste dall'art. 3 comma 2-bis della L.R. n.1 del 2012 si rileva che essi coincidono con quelli previsti dalla L.n.441/1982 espressamente richiamata dall'art.14 del D. Lgs n.33 del 2013.

Per quanto riguarda il termine di pubblicazione dei dati e delle informazioni si rileva che la L.R. n.1 del 2012 è già entrata in vigore e che trova applicazione quanto previsto nell'art.14 comma 2 del D. Lgs n.33 del 2013 come già illustrato.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, la disposizione regionale si applica in primo luogo a ciascun membro dell'Assemblea legislativa, al Presidente della Regione, ai componenti della Giunta Regionale e – come chiarito dall'art. 2 del Protocollo - al Sottosegretario.

In virtù dell'estensione delle disposizioni disposta dall'art. 7, essa si applica altresì ai Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa, nonché ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa. In merito a tale estensione, si rinvia quanto sarà precisato nel paragrafo 3.

3. *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza previsti dall'articolo 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e dagli articoli 4 e 7 della L.R. n.1/2012.*

L'art.15 del D. Lgs. n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D.LGS.N.33/2013			
Art.15 D. Lgs, n.33/2013	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti e Incarichi di collaborazione o consulenza	Entro 3 mesi dall'affidamento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico	<p>Ai sensi dell'art. 15 comma 1 si pubblica:</p> <p>a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) curriculum vitae</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento dell'incarico o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;</p>	
Incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e incarichi di consulenza o di collaborazione conferiti a qualsiasi titolo (comma 2)		<p>Ai sensi dell'art.15 comma 2 si pubblica</p> <p>a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) curriculum vitae</p> <p>c) soggetti percettori;</p> <p>d) ragione dell'incarico;</p> <p>e) compenso erogato</p> <p>e) comunicazione alla</p>	La pubblicazione dei dati di cui al comma 2 dell'art.15 e la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art.53 comma 14 D. Lgs. n.165/2001 sono condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di incarico e per la liquidazione dei relativi

		Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica	compensi
--	--	--	----------

Ambito di applicazione.

L'articolo si riferisce agli obblighi pubblicazione relativi agli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, collaborazione e consulenza. Sebbene gli obblighi di pubblicazione per le diverse categorie siano molto simili, è opportuno identificare cosa si intende, nel contesto regionale, con tali locuzioni:

- a) nella categoria “incarichi amministrativi di vertice” si ascrivono gli incarichi di Direttore generale, Capo di gabinetto, Direttore di Agenzia avente personalità giuridica
- b) i restanti incarichi dirigenziali confluiscono nella categoria “incarichi dirigenziali”, senza distinzione tra diverse tipologie di incarico (di struttura o professional);
- c) il comma 2 si riferisce a “incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla Pubblica amministrazione”, mentre il comma 5 parla di “posizioni dirigenziali attribuite anche a persone esterne alle pubbliche amministrazioni senza procedure pubbliche di selezione”: per ovviare a qualsiasi incertezza, si ritiene opportuno, anche sulla base della possibilità prevista dall'art.4 comma 3 di prevedere pubblicazioni ulteriori oltre a quelle strettamente necessarie, di riferire gli obblighi di pubblicazione di entrambi i commi a tutti gli incarichi dirigenziali conferiti a personale non di ruolo, siano essi assunti ex art. 18 della L.R. n. 43 del 2001, o ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, o ricadenti tra gli “incarichi amministrativi di vertice” di cui al punto a);
- d) nella categoria “incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso” (comma 2) ricadono:
 - i rapporti di lavoro autonomo disciplinati dalla Delibera Giunta Regionale n. 607/2009, art.2 comma 2;
 - altri tipi di incarichi, anche esclusi dagli obblighi di procedura comparativa, e in particolare quelli richiamati all'art.11 comma 1 della citata Delibera Giunta Regionale n. 607/2009.

In conformità all'orientamento espresso dalla CIVIT in data 17 settembre 2013 sono assimilati agli incarichi previsti ai commi 1 e 2 dell'art.15 del D. Lgs. n.33 del 2013, ai soli fini delle pubblicazioni, gli incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie. In tal caso la Regione pubblica – ponendo a base di riferimento l'attuale agire amministrativo-contabile impiegato nella fattispecie in commento - i relativi dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale nella sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.

Per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, e di collaborazione e consulenza così come sopra definiti, previsti nella disposizione suindicata, i dati da pubblicare sono:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae del soggetto incaricato;
- c) i dati relativi all'eventuale svolgimento, da parte del soggetto incaricato, di altri incarichi o

la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento da parte dello stesso di attività professionali;

- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza, ove pertinente, delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Per quanto riguarda i curricula, si precisa che la pubblicazione riferita al singolo incarico potrà fare riferimento ai curricula, già pubblicati su altra pagina del sito, dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa.

Il decreto richiede inoltre la pubblicazione del curriculum “conforme al modello europeo”; i curricula del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato è prodotto automaticamente a partire dalle informazioni contenute negli archivi gestionali dell’Ente, e la conformità al modello europeo è assicurata per quanto riguarda la maggior parte dei contenuti; ulteriori approfondimenti saranno effettuati per verificare i costi dell’eventuale adeguamento grafico o formale sarà materia di ulteriori approfondimenti.

Tra i dati previsti per la pubblicazione il comma 2 menziona “la ragione dell’incarico”, che nel caso degli incarichi di consulenza e collaborazione si identifica con la scheda descrittiva dell’incarico stesso, in continuità con quanto già pubblicato.

Il comma 2 dell’art.15 prevede inoltre che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi..

Quanto sopra indicato richiede una precisazione, in ragione del fatto che la comunicazione prevista dall’art. 53 sopra richiamata è, per espressa previsione di legge, semestrale. Tuttavia dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013 l’invio è fatto immediatamente a seguito dell’adozione del provvedimento amministrativo di conferimento dell’incarico da parte della Segreteria di Giunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; si considera pertanto che tale adempimento sia sufficiente rispetto alla condizione di efficacia prevista dall’articolo 15.

In merito all’indicazione “dell’ammontare erogato” si precisa che il dato sarà aggiornato in automatico dal Sistema SAP R/3 al momento della registrazione della liquidazione sull’impegno che si riferisce all’atto in oggetto; il sistema contabile controlla che questo aggiornamento sia stato eseguito e in caso contrario non permetterà l’emissione del mandato; infatti in mancanza dell’informazione sull’ammontare erogato, che si può ottenere solo in fase di liquidazione, non si può procedere al pagamento. L’automatismo consente di soddisfare la condizione prevista per legge sulla pubblicazione dell’importo voce “contenuto dell’importo erogato”.tempestivamente con procedura automatica al momento della liquidazione.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi ai dirigenti di cui al comma 1 dell’art.15, a cura delle strutture competenti in materia di personale vengono pubblicati:

- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico (lettera a) saranno pubblicati come parte integrante del curriculum (lettera b) e aggiornati almeno semestralmente

- i dati relativi ai compensi (lettera d) saranno aggiornati annualmente, a seguito dell'erogazione della componente retributiva legata alla valutazione
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche (lettera c) saranno aggiornati trimestralmente.

Nelle more della pubblicazione periodica dei punti sopra descritti sarà presente, in una apposita sezione del sito, un elenco degli incarichi dirigenziali recentemente conferiti.

Per quanto riguarda in particolare gli incarichi dirigenziali a tempo determinato (commi 2 e 5) sarà pubblicato un distinto elenco contenente gli estremi dell'atto di conferimento, la denominazione dell'incarico e l'ammontare del compenso previsto; la pubblicazione è condizione per l'efficacia dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.. La comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.53 comma 14 sarà effettuata, una volta attivata la procedura telematica, secondo quanto sarà comunicato dal DFP.

Tra i dati da pubblicare per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato è prevista la "ragione dell'incarico", che viene identificata nelle competenze assegnate alla struttura/posizione dirigenziale su cui avviene l'incarico, pubblicate nell'apposita sezione del sito, mentre per il curriculum si fa riferimento a quello pubblicato nella pagina relativa ai curricula di tutti i dirigenti.

Si precisa che la pubblicazione viene effettuata in distinte sezioni del sito, a cura delle strutture centrali per quanto riguarda i dirigenti e a cura del soggetto che conferisce l'incarico per quanto riguarda i consulenti e i collaboratori.

Obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi esterni previsti dall'art.4 della L.R. n.1 del 2012.

Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di dati concernenti incarichi professionali ex art.12 L.R. n.43 del 2001 (comprensivi degli incarichi legali) l'Ente pubblica i dati ai sensi dell'art 4 comma 1 della L. R. n.1 del 2012 secondo le modalità di attuazione definite nel Protocollo.

Al fine di coordinare la disciplina prevista all'art. 15 del D. Lgs, n.33 del 2013 con l'art 4 della L.R. n.1 del 2012 si riporta di seguito la tabella in cui vengono elencati i principali dati di sintesi della disposizione regionale.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI L.R.N.1/2012			
Art.4 L. R. n.1/2012	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Incarichi di consulenza e incarichi di collaborazione ai sensi dell'art.12 L.R. n.43/2001 e incarichi di difesa legale	Entro i termini indicati all'art.4 L'Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale rendono disponibili sui propri siti internet, secondo le modalità di cui all'art.5 le informazioni	Ai sensi dell'art.4 c.1 lett. b) della L.R. n.1/2012 si pubblicano dati relativi a: a) ufficio proponente; b) soggetto assegnatario; c) tipologia dell'incarico; d) ammontare dei compensi	Non disciplinati

	L'art 8 bis della L.R. n.1 /2012 prevede una disposizione transitoria per il completamento dell'attuazione delle parti della legge che richiedono di una sistemazione informatica.	riconosciuti; e) data di conferimento e di scadenza dell'incarico o di eventuale rinnovo comprensivo delle attribuzioni conferite o assegnate ; f) esistenza di eventuali rapporti plurimi con società controllate o partecipate dalla Regione da parte dei soggetti a cui è stato conferito l'incarico esterno ;	
--	--	---	--

Come più volte ricordato, per l'attuazione della L.R. n.1 del 2012 e dell'art.13 della L.R. n.26/2007 la Giunta Regionale e l'Assemblea Legislativa hanno adottato un Protocollo che ha definito le modalità di applicazione della normativa.

Più specificatamente l'art.4 del Protocollo ha definito le modalità di pubblicazione delle informazioni degli incarichi professionali con particolare riferimento alla voce 5 "data di conferimento" e quella relativa ad "eventuali rapporti plurimi con le società controllate o partecipate dalla Regione".

Per "data di conferimento dell'incarico" deve intendersi la data di assunzione del provvedimento di attribuzione dell'incarico; per gli incarichi rinnovati nel tempo la data verrà desunta dal quadro già elaborato e pubblicato.

Per "esistenza di eventuali rapporti plurimi con le società controllate o partecipate dalla Regione e relativi importi" si intendono i dati e le informazioni delle società partecipate in misura maggioritaria dalla Regione; diversamente la dichiarazione del titolare dell'incarico è subordinata all'assenso della società.

Individuazione dei differenti ambiti di applicazione della disciplina statale e della normativa regionale sugli obblighi di trasparenza che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente.

Si illustrano di seguito le principali differenze tra la normativa statale e la normativa regionale sugli obblighi di trasparenza relativi ai titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza e collaborazione.

DIFFERENZE DEGLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA PREVISTI			
ALL'ART.15 D. LGS. 33/13 E ALL'ART. 4 COMMA 1 lett.b) L. R. N.1/2012			
Art.15 c.2 D. LGS N.33/12	TERMINE Entro 3 mesi	Art.4 c.1 lett. b) LR.1/12	TERMINE

<p>Ai sensi dell'art.15 comma 2 si pubblica</p> <p>a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) curriculum vitae</p> <p>c) soggetti percettori;</p> <p>d) ragione dell'incarico;</p> <p>d) compenso erogato</p> <p>e) Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica</p>	<p>dall'affidamento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico</p>	<p>Per l'Anagrafe degli eletti e dei nominati si pubblica un elenco in merito all'intera attività degli incarichi esterni, dove per ogni incarico devono risultare in maniera omogenea le seguenti voci:</p> <p>a) ufficio proponente;</p> <p>b) soggetto assegnatario</p> <p>c) tipologia dell'incarico;</p> <p>d) ammontare dei compensi riconosciuti;</p> <p>e) data di conferimento e scadenza dello stesso, se trattasi di nuovo incarico, viceversa data di rinnovo se l'assegnatario ha già usufruito di un incarico;;</p> <p>f) esistenza di eventuali rapporti plurimi con società controllate o partecipate dalla Regione da parte dei soggetti a cui è stato conferito l'incarico esterno ;</p>	<p>Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico.</p>
--	---	--	--

Per quanto riguarda la differenza dei dati trattati rileva in primo luogo l'obbligo previsto all'art. 4 comma 1 della L.R. n.1 del 2012 che prevede la pubblicazione dei dati relativi all'esistenza di eventuali rapporti plurimi con le società controllate o partecipate dalla Regione e relativi importi. Si ritiene che tale dato sia ricompreso tra "i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali" di cui all'art.15 c.1 lett. c) del D. Lgs. n. 33 del 2013. Si precisa altresì che tale obbligo riguarda incarichi professionali, collaborazioni e consulenze, e non incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti a tempo determinato.

Come già evidenziato, la Regione procederà all'adozione delle misure necessarie alla realizzazione di un sistema informatico che consenta una graduale integrazione ed applicazione della normativa statale e regionale sugli obblighi di trasparenza relativi agli incarichi nell'ambito del PTIT.

Al fine di dare immediata attuazione agli obblighi di trasparenza l'Ente provvede alla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" – nelle rispettive sotto sezioni livello 1 incarichi di dirigente e incarichi di consulenza e collaborazioni – creando dei link di collegamento ai

siti istituzionali dell'Assemblea Legislativa e della Giunta Regionale ove sono in parte già pubblicati i dati previsti all'art.4 comma 1 lett. b) della L.R. n.1 del 2012 secondo le modalità previste nel menzionato Protocollo.

Coordinamento dell'art. 18 del D. Lgs. n. 33 del 2013 con l'art. 15 del D. Lgs. n. 33 del 2013 e con l'art. 4 della L.R. n. 1 del 2012 per quanto riguarda il personale dipendente.

Per quanto concerne i dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche, è necessario coordinare la pubblicazione prevista dall'art. 15 condividendo anche sulla base della tempistica per essa stabilita dal presente atto con quanto stabilito dall'art. 18 (Obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici) e quanto ulteriormente previsto dall'art.4 della LR 1 del 2012.

In particolare:

- gli incarichi e le cariche la cui pubblicazione è richiesta dal presente art. 15 sono riferiti solo agli incarichi svolti dal personale con incarico dirigenziale in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o allo svolgimento da parte di personale dirigenziale di attività professionale;
- gli obblighi previsti dall'art.18 comprendono invece l'insieme degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti dell'Ente, tra cui anche quelli previsti dall'art.15, a sola esclusione delle nomine conferite o degli incarichi svolti in rappresentanza dell'Ente o in ragione dell'ufficio ricoperto;
- in apposita sezione saranno invece pubblicati gli incarichi ricompresi in quanto previsto dall'art.4 lett.c) della L.R. 1 del 2012 e non compresi nelle pubblicazioni precedenti, cioè le nomine conferite o gli incarichi svolti in rappresentanza dell'Ente o in ragione dell'ufficio ricoperto;

Coordinamento con l'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2012

Come illustrato al paragrafo 2, l'art. 7 della L.R. n. 1 del 2012 prevede che siano pubblicati una serie di dati ed informazioni relativi ai Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa, nonché ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.

Per l'illustrazione di tali obblighi si rinvia alla tabella contenuta al paragrafo 2 relativa all'art 3 della L. R. n.1 del 2012 (pagg. 40 e 41 All. A).

Come stabilito all'art. 10 del Protocollo, tali dati saranno inseriti nell'Albo delle nomine di cui all'art. 9 della L.R. n. 24 del 1994 ad eccezione dei dati e informazioni relativi ai Direttori generali. Il medesimo Albo sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella Sottosezione "Enti controllati" del sito web regionale.

4. *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato previsti dall'art. 22 del D. Lgs .n.33 del 2013 e dall'art. 4 L.R. n.1/2012*

L'art. 22 del D. Lgs. n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D.LGS. N.33/2013			
Art.22	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione	Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti pubblici	<p>Ai sensi dell'art 22</p> <p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche)</p> <p>Per ciascuno degli enti pubblici in formato tabellare la Regione pubblica:</p> <p>a) la ragione sociale;</p> <p>b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;</p> <p>c) la durata dell'impegno;</p> <p>d) l' onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;</p> <p>e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;</p> <p>f) il risultati di bilancio;</p> <p>g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento</p>	Divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore dell'ente pubblico da parte dell'amministrazione

		economico complessivo;	
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo-politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza			
Elenco delle società partecipate	Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare delle società partecipate dall'amministrazione	<p>Ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. b) d. lgs. n.33 del 2013 si pubblica:</p> <p>Elencazione delle società di cui detiene quote di partecipazione anche minoritaria indicandone anche l'entità, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche)</p> <p>Per ciascuna società in formato tabellare la Regione pubblica::</p> <p>a) la ragione sociale;</p> <p>b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;</p> <p>c) la durata dell'impegno;</p> <p>d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;</p> <p>e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;</p> <p>f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari</p> <p>g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo</p>	Divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore delle società da parte dell'amministrazione
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo-politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza			

Elenco degli enti di diritto privato in controllo pubblico	Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti di diritto privato in controllo pubblico	<p>Ai sensi dell'art 22</p> <p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche)</p> <p>Per ciascuno degli enti privati in controllo pubblico in formato tabellare la Regione pubblica::</p> <p>a) la ragione sociale;</p> <p>b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;</p> <p>c) la durata dell'impegno;</p> <p>d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;</p> <p>e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;</p> <p>f) il risultati di bilancio;</p> <p>g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo;</p>	Divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore dell'ente di diritto privato da parte dell'amministrazione
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo-politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza			

Ambito soggettivo di applicazione.

La prima categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dagli "enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati" dalla Regione.

A tal proposito occorre in primo luogo definire e qualificare in via interpretativa gli elementi che caratterizzano un "ente pubblico".

L'art. 4 della legge 20 marzo 1975 n.70 recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" ha previsto una riserva di legge disponendo che "nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non con legge".

La riserva di legge non è tuttavia criterio esaustivo per qualificare la natura pubblica dell'Ente nel nostro sistema giuridico, sicché occorre utilizzare altri "indici rivelatori della natura pubblica" che guideranno l'operatore nell'identificazione degli enti pubblici.

A tale proposito, l'art. 7 del Protocollo ha individuato i seguenti criteri oltre alla qualificazione come pubblico dell'ente da parte della legge:

- a) la partecipazione pubblica alle spese di gestione;
- b) la partecipazione pubblica finalizzata alla nomina e alla revoca dei titolari degli organi direttivi e all'amministrazione dell'ente;
- c) l'esistenza di ispezioni e di accertamenti sulla regolarità della gestione;
- d) il controllo da parte della Corte dei conti sull'attività degli enti che ricevono sovvenzioni pubbliche.

Pertanto in assenza di una specifica norma di legge che attribuisca la qualifica di "ente pubblico" occorre verificare dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'Ente se sussistono uno o più dei suindicati indici che, sulla base delle finalità di pubblico interesse perseguite, consentono di individuare la natura pubblica ovvero privata dell'Ente medesimo.

Si rileva che nella categoria degli enti pubblici sono ricompresi anche gli enti pubblici economici, cioè quegli enti pubblici che non operano in regime di diritto amministrativo bensì in regime di diritto privato e hanno come oggetto esclusivo o principale della loro attività l'esercizio di un'impresa commerciale.

Si ricorda inoltre che la "vigilanza", secondo l'accezione più comunemente accolta, è una relazione intersoggettiva tra Enti che si caratterizza per poteri di ingerenza costituiti non solo dalla possibilità di esercitare un controllo di legittimità sugli atti del soggetto vigilato da parte dell'Amministrazione vigilante, ma anche nel compimento di attività di amministrazione attiva, quali (a titolo esemplificativo): l'approvazione dei bilanci o di altri atti particolarmente importanti; la nomina di commissari straordinari; lo scioglimento degli organi; l'esercizio di poteri volti ad ottenere informazioni; la determinazione di indirizzi.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria:

- AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
- ARPA-ER
- Er.Go - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna
- IBACN - Istituto per i beni artistici culturali e naturali
- Agenzia di protezione civile
- InterCent-ER - Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi
- Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)
- Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca
- Autorità di Bacino del Reno
- Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
- ATERSIR
- Le Aziende USL
- Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità

Risulta evidente dall'elencazione sopra indicata che, avuto riferimento al panorama dell'agire amministrativo-contabile, questi soggetti, come esplicitato alla Parte seconda, possono essere destinatari di trasferimenti di somme finalizzate ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione e l'esercizio di funzioni pubbliche trasferite o delegate dalla Regione, possono essere assegnatari di risorse finanziarie (contributi) per la realizzazione di specifiche attività, interventi, progetti etc. a titolarità dello stesso Ente pubblico percettore del vantaggio economico attribuito; possono essere

altresì assegnatari di risorse finanziarie (finanziamenti) in qualità di soggetti realizzatori di progetti, attività, interventi etc. a titolarità regionale.

Ai fini del soddisfacimento degli obblighi di pubblicazione e quindi per il corretto inserimento nelle diverse sotto sezioni acquista importanza probatoria la declinazione relativa all'attribuzione delle risorse finanziarie oggetto di assegnazione. Si vuole dire , in altre parole, che il trasferimento delle risorse finanziarie disposto per assicurare la provvista per il funzionamento a favore degli Enti Pubblici rientranti in questa fattispecie, così come il finanziamento disposto per la realizzazione di attività, progetti, interventi etc. a titolarità regionale con imputazione delle risorse su capitoli di spesa diretta (avvalimento, attribuzioni di funzioni specifiche e attività svolte in favore della Regione) dovranno essere valutati ai fini degli obblighi di pubblicazione sulla base di quanto espressamente previsto dall'art.22.

Per contro l'attribuzione di risorse economiche (contributi) conferite agli Enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati aventi ad oggetto la realizzazione di specifici interventi, attività, progetti etc. a titolarità degli stessi configura l'ipotesi di riconoscimento di vantaggi economici attratti a pieno titolo nella sfera degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt.26 e 27.

La seconda categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dalle società di cui la Regione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria. Per ciascuna di esse devono essere indicate l'entità della partecipazione, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate.

Sono escluse dall'applicazione della norma le società quotate in mercato regolamentati.

L'ultima categoria menzionata dall'art. 22 è quella degli enti di diritto privato in controllo pubblico, definiti come:

“gli enti privati sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Per individuare con maggiore nettezza tale categoria, occorre coordinare la disciplina prevista all'art. 22 del D. Lgs. n.33 del 2013 con l'art 4 della L.R. n.1 del 2012, di cui si elencano nella seguente tabella i principali dati di sintesi.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI L.R. N.1/2012			
Art.4 L.R.n.1/2012	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
		Ai sensi dell'art 4 comma 1 lett. c) della L. R. n.1/2012 la Giunta Regionale fornirà all'Assemblea Legislativa l'elenco delle società con una o più rappresentazioni	La mancata o incompleta pubblicazione costituisce

Per ogni società o ente o organismo - comunque denominato - partecipato dalla Regione	Per le informazioni relative alle società partecipate l'aggiornamento sarà annuale in riferimento all'anno precedente per ciò che concerne i dati finanziari relativi ai pagamenti effettuati dalla Regione. Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare delle società e degli enti pubblici	grafiche che evidenziano i collegamenti tra la Regione e le società o ente o organismo partecipato) Per ciascuno degli enti: a) ragione sociale; b) i dati essenziali di bilancio; c) i nominativi dei consiglieri di amministrazione d) i relativi emolumenti.	violazione degli obblighi di trasparenza
---	---	--	--

La legge regionale non menziona gli enti pubblici. Inoltre, essa si applica ad “enti o organismi comunque denominati partecipati dalla Regione” e a tal proposito l’art. 6 del Protocollo ha fornito le seguenti definizioni:

- per “*enti partecipati*” dalla Regione sono da intendersi tutte le Fondazioni e le Associazioni partecipate dalla Regione (rispettivamente con partecipazione al fondo di dotazione o con quota associativa);

- per “*organismo partecipato*” sono da intendersi gli enti privati, anche non riconosciuti, che hanno un bilancio autonomo, un organo responsabile della gestione della spesa e una partecipazione della Regione nei loro organi.

Come si è appena visto, ai sensi dell’art 22 comma 1 lett. c) del D. Lgs n.33 del 2013, invece, sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti privati sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Al fine di coordinare le due diverse discipline, si rileva che la nozione di “organismo partecipato” definita nel Protocollo per un verso sembra pienamente riconducibile alla nozione di “ente di diritto privato in controllo dell’Amministrazione”, per il quale l’art. 22 del D. Lgs. n. 33 del 2013 richiede oltre alla sola partecipazione della Regione negli organi, l’ulteriore requisito della costituzione o vigilanza da parte delle pubbliche amministrazioni. Di contro, dalla categoria degli “enti o organismi comunque denominati partecipati dalla Regione” indicata dalla legge regionale sembrano restare esclusi gli “enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di pubbliche amministrazioni” menzionati dal decreto legislativo.

In conclusione, al fine di garantire il massimo livello di trasparenza, in virtù del combinato disposto della legge regionale e del decreto legislativo, sono soggetti a pubblicazione:

- gli “*enti partecipati*” dalla Regione: ovvero tutte le Fondazioni e le Associazioni partecipate dalla Regione (rispettivamente con partecipazione al fondo di dotazione o con quota associativa);

- gli “*organismi partecipati*”: ovvero gli enti privati, anche non riconosciuti, che hanno un bilancio autonomo, un organo responsabile della gestione della spesa e una partecipazione della Regione nei loro organi;

- altri eventuali “enti di diritto privato” in controllo della Regione, secondo la definizione recata dal medesimo art. 22. Si potrà trattare pertanto o di enti sottoposti a controllo della Regione o – in alternativa – di enti costituiti o vigilati dalla Regione nei quali siano ad essa riconosciuti poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Tale interpretazione, per garantire maggiori livelli di trasparenza in coerenza con la legge regionale n.1 del 2012, estende gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 22 del D. Lgs. n.33 del 2013 a fattispecie ulteriori, che non sono ad esso direttamente riconducibili. Tuttavia resta fermo che il divieto di erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione previsto al comma 4 del medesimo articolo si applica solo in caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi ad enti di diritto privato in controllo della Regione secondo la definizione recata al comma 1 lett. c) dell’art. 22.

Ambito oggettivo di applicazione

L’art. 22, in primo luogo, impone di pubblicare e aggiornare **con cadenza annuale** un elenco per ciascuna delle tre categorie sopra individuate. Per ogni ente pubblico o privato in controllo pubblico e per ciascuna società devono essere indicati:

“i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo”.

Per quanto riguarda l’indicazione “dell’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio regionale”, si ritiene che sia da intendersi, in continuità con quanto stabilito nel Protocollo, l’ammontare finanziario complessivo risultante dalla sommatoria degli importi che figurano come pagamenti effettuati sia sul conto competenza che sul conto residui nell’annualità considerata. La Regione, in ogni caso, pubblica già da tempo nel sito istituzionale le informazioni relative a tale onere.

L’art. 22 impone infine di pubblicare e aggiornare sempre con cadenza annuale una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti individuati nelle tre categorie.

Modalità di attuazione

La pubblicazione degli elenchi e delle rappresentazioni grafiche, come appena specificato, avviene con cadenza annuale.

Nella sotto-sezione 1° livello denominata “Enti controllati” del sito istituzionale Amministrazione trasparente della Regione saranno pubblicati le informazioni e i dati sopraindicati distinti nelle tre sotto-sezioni 2° livello denominate rispettivamente “Enti pubblici vigilati”, “Società partecipate” e “Enti di diritto privato controllati” unitamente ad una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati.

Le modalità operative per ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22 saranno definite nel PTTI.

Con specifico riferimento alle società partecipate, in via di prima applicazione si prevede di creare un collegamento della sotto sezione 2° livello denominata "Società partecipate" con il sito già attivo presso l'Assemblea Legislativa sulle società. Sempre in via di prima applicazione, si rinvia altresì alle modalità di attuazione definite nell'art. 5 del Protocollo, anche con specifico riferimento alla tempestività delle pubblicazioni e alla periodicità degli aggiornamenti dei dati.

Per quanto riguarda "gli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione" in via di prima applicazione si rinvia alle modalità di attuazione definite nell'art. 6 del Protocollo.

Ai sensi dell'art.22 comma 3 è previsto inoltre che:

“nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15”.

Divieti connessi alla mancata o incompleta pubblicazione

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati dal primo comma dell'art. 22, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione in loro favore.

A tal fine si precisa:

- l'elenco previsto dalla lettera a) del comma 1 è costituito da quanto pubblicato alla sotto-sezione "Enti pubblici vigilati" della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna e dell'Assemblea legislativa;
- l'elenco previsto dalla lettera b) del comma 1 è costituito da quanto pubblicato alla sotto-sezione "Società partecipate" della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna e dell'Assemblea legislativa.
- l'elenco previsto dalla lettera c) del comma 1 è costituito da quanto pubblicato alla sotto-sezione "Enti di diritto privati controllati" della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna;
- le rappresentazioni grafiche previste dalla lettera d) del comma 1 sono costituite da quanto pubblicato alla sotto-sezione "Rappresentazione grafica" della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna e dell'Assemblea legislativa.

Come chiarito nella menzionata delibera della CIVIT n. 66 del 2013, al fine di mettere l'Amministrazione nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati dall'art. 22, l'art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013 pone in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione, sia a carico degli amministratori societari che non effettuano la comunicazione dovuta, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

A ciò si aggiunge che, in attuazione del presente atto - tenuto conto degli specifici divieti che si connettono alla mancata o incompleta pubblicazione – sarà possibile integrare, per soddisfare e garantire il massimo livello di trasparenza, i dati e le informazioni attualmente presenti nelle sotto-sezioni sopra indicate con ulteriori dati e informazioni richiesti dalla norma già a disposizione della Regione.

Per consentire alle strutture regionali coinvolte a vario titolo nel processo amministrativo-contabile la massima garanzia, anche in termini di responsabilità in rapporto alle prescrizioni dettate dalla disposizione in commento, nei provvedimenti amministrativi proposti al fine della liquidazione della spesa – intesa come momento che precede la fase di erogazione delle risorse pubbliche – sarà necessario, a regime, verificare l'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni indicate dall'art.22 comma 2 del D. Lgs. n.33 del 2013. La verifica sull'inserimento dei dati e delle informazioni richieste nelle sotto-sezioni sopra riportate costituisce condizione per legittimare e rendere possibile la procedura di erogazione della spesa con discarico in termini di responsabilità del soggetto pagatore.

Responsabile del Procedimento

I Responsabili del procedimento per la raccolta e la pubblicazione delle informazioni, relative al sito dell'Assemblea Legislativa e della Giunta Regionale saranno individuati dall'Ente nel PTI.

Coordinamento con l'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2012

Come illustrato al paragrafo 2, l'art. 7 della L.R. n. 1 del 2012 prevede che siano pubblicati una serie di dati ed informazioni relativi ai Presidenti, Vicepresidenti, Consiglieri, Amministratori delegati e Direttori generali di istituti di enti pubblici, anche economici, di nomina o designazione del Presidente della Giunta, della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa, nonché ai titolari di cariche pubbliche elettive conferite dall'Assemblea legislativa.

Per il coordinamento di tale disposizione con le previsioni del d.lgs. n. 33 del 2013 si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.

5. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio previsti dall'articolo 30 e dall'art.4 della L.R. n.1/2012.

L'art.30 del D.Lgs n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella presente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI D. LGS. n.33/2013			
Art.30	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
		<u>Patrimonio immobiliare:</u> informazioni identificative	La mancata pubblicazione dei dati non incide sulla validità e l'efficacia degli

Beni immobili e gestione patrimonio	Pubblicazione tempestiva	degli immobili posseduti <u>Canoni di locazione o affitto:</u> canoni di locazione o affitto versati e percepiti	atti di gestione del patrimonio dell'amministrazione. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.
-------------------------------------	--------------------------	--	--

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'articolo 30 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicità concernenti i beni immobili pubblici e privati posseduti dalla Regione in qualità di titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale ovvero di un diritto personale. Esso si estende sia ai beni pubblici (demanio pubblico regionale e patrimonio indisponibile) sia ai beni di diritto privato; prevede inoltre obblighi di pubblicazione di informazioni concernenti i canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

E' indubbio che la menzione dei contratti di locazione attivi e passivi (e dei relativi canoni percepiti o versati) ricomprende i contratti già soggetti a pubblicazione nel vigore dell'art.18 del d.l. n. 83 del 2012, come si ricavava dalla delibera n. 2056 del 2012.

L'art 18 prevedeva la pubblicazione del titolo legittimante l'attribuzione del corrispettivo quale condizione legale di efficacia dell'attribuzione stessa e pertanto era soggetto a pubblicazione l'intero testo dei contratti di locazione sottoscritti dalla Regione. Ciò non è più previsto dall'articolo 30 del D. Lgs.n. 33 del 2013.

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del D. Lgs. n. 33 del 2013, la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente deve essere organizzata nella sezione "Amministrazione Trasparente" in una sotto-sezione di 1° livello "Beni immobili e gestione del Patrimonio" distinta a sua volta in due sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente "Patrimonio immobiliare" (il cui contenuto rinvia alla prima parte dell'articolo 30) e "Canoni di locazione o affitto" (il cui contenuto rinvia alla seconda parte dell'art 30).

Al fine di coordinare la disciplina prevista all'art. 30 del D. Lgs, n.33 del 2013 con l'art 4 comma 1 lett.a) della L.R. n.1 del 2012 si riporta di seguito la tabella in cui vengono elencati i principali dati di sintesi della disposizione regionale.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI L.R. 1/2012			
Art.4 L.R. n.1/2012	TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Informazioni sulle proprietà	Entro i termini indicati	<u>Patrimonio immobiliare:</u> elenco delle proprietà immobiliari della Regione e	La mancata pubblicazione dei dati non incide sulla validità e l'efficacia degli atti di gestione del

immobiliari della Regione	all'art.4	la loro destinazione d'uso	patrimonio dell'amministrazione. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.
	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della l.r. n. 1/2012 l'Assemblea Legislativa e la Giunta Regionale provvedono alla pubblicazione dei dati che non siano stati già pubblicati ai sensi della L.R. n.1 /2012. L'art 8 bis della L.R. n.1 /2012 prevede una disposizione transitoria per il completamento dell'attuazione delle parti della legge che richiedono di una sistemazione informatica.		

La pubblicazione dei dati è garantita dall'Ente mediante la predisposizione di formati standard e aperti al fine di rendere possibile la massima fruibilità dei dati.

In applicazione dell' 4 comma 1 lett.a) della L.R. n.1 del 2012 e del relativo Protocollo di attuazione della legge la Regione pubblica l'elenco delle proprietà immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Più specificatamente l'art.4 del Protocollo ha definito le modalità di pubblicazione del patrimonio immobiliare stabilendo che la Giunta Regionale rende disponibile l'elenco relativo alle proprietà immobiliari e la loro destinazione d'uso mediante l'accesso al Rendiconto Generale della Regione Emilia Romagna ed in particolare all'Allegato 3 Conto del Patrimonio (pubblicato sul BURERT).

In particolare i dati relativi alla destinazione d'uso saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2013.

Individuazione dei differenti ambiti di applicazione della disciplina statale e della normativa regionale sugli obblighi di trasparenza che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente.

Come già evidenziato nel presente atto di indirizzo occorre coordinare l'applicazione delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicazioni di dati e di informazioni secondo la L.R. n.1 del 2012 rispetto ai differenti obblighi previsti nel D. Lgs n.33 del 2013.

In tale contesto rileva in primo luogo l'obbligo di pubblicare i dati relativi all'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e la loro destinazione d'uso previsto all'art 4 comma 1 lett. a) della L. R. n.1 del 2012 a fronte degli adempimenti assai più ampi degli obblighi di trasparenza previsti all'art.30 del D. Lgs. n.33 del 2013 che prevedono la pubblicazione delle "informazioni identificative degli immobili posseduti nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti."

Anche per gli obblighi previsti nel presente art.4 c.1 lett.a) della L.R. 1 del 2012 relativo all'elenco dei beni immobili di proprietà della Regione occorre prevedere un'attività di coordinamento da parte dell'amministrazione per garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni relative anche ai beni immobili non solo di proprietà dell'amministrazione ma anche di quei beni immobili che a qualsiasi titolo possiede e dei canoni percepiti o versati per la gestione degli immobili.

Anche in tal caso si prevede che l'Ente provvede all'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di seguito elencate.

La Regione e l'Assemblea pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" le informazioni identificative degli immobili posseduti nella sottosezione 2 livello denominata "Patrimonio immobiliare" e le informazioni relative ai canoni di locazione o affitto versati o percepiti nella sotto-sezione 2 livello denominata "canoni di locazione o affitto nella sotto-sezione 2 livello" ai sensi dell'art.30 D,Lgs n.33 del 2013.

La Giunta Regionale pubblica l'elenco degli immobili di proprietà e la loro destinazione d'uso nel Rendiconto Generale della Regione Emilia Romagna ed in particolare all'Allegato 3 _Conto del Patrimonio (pubblicato sul BURERT) ai sensi dell'art.4 c.1 della l.r. n.1/2012 e dell'art. 4 del protocollo d'intesa per tra Giunta Regionale e Assemblea Legislativa le modalità di attuazione della L.R. n.1 del 2012 e dell'art.13 della L.R. n.26 del 2007.

Successivamente l'Ente procederà ad assumere le misure necessarie alla realizzazione di un sistema informatico che consenta una graduale integrazione ed applicazione della normativa statale e regionale sugli obblighi di trasparenza nel PTTI.

6. Elencazione di atti non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013

Al fine di definire l'ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza previsti nel D. Lgs.n.33 del 2013 si ritiene comunque opportuno, per esigenze di chiarezza, oltre alle indicazioni previste per i provvedimenti nella sezioni che precedono ai quali per un riferimento si rinvia, escludere in modo esplicito l'assoggettamento all'obbligo di pubblicazione per i seguenti atti:

- Atti di reiscrizione di impegni di spesa in perenzione amministrativa con contestuale liquidazione della spesa per riconoscimento di corrispettivi per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, contributi, sussidi, sovvenzioni, corrispettivi, compensi (vantaggi economici in genere) a favore di soggetti pubblici e/o privati.

Trattasi di atti che si rende necessario adottare per reiscrivere a bilancio poste giustificative della spesa reclamate dai soggetti creditori in esecuzione di impegni contabili di spesa assunti prima del 1° gennaio 2013 e quindi anteriori agli obblighi di trasparenza previsti all'art.18 D.L. n.83 del 2012 e al decreto legislativo n.33 del 2013 con utilizzo di capitoli di spesa corrente che in conto capitale. Si ritiene che non generano obblighi di pubblicazione di dati o informazioni per tutte le categorie di soggetti e fattispecie indicate in tutti i paragrafi del presente atto le risultanze finanziarie oggetto di provvedimenti di reiscrizione della spesa.

A legislazione vigente i vantaggi economici per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.33 del 2013 da reiscrivere a bilancio negli esercizi finanziari futuri saranno oggetto di pubblicazione per soddisfare le condizioni della voce " importo del vantaggio economico corrisposto" di cui all'art.27 comma 1 lett.b) del medesimo decreto.

- Restituzione (Rimborso) a terzi di somme erroneamente versate a titolo di tributi e/o sanzioni amministrative. Nella fattispecie non si configura l'ipotesi di un vantaggio economico in quanto il riconoscimento dell'importo è a totale ristoro di quanto percepito in eccesso o erroneamente versato all'amministrazione regionale.
- Restituzione a terzi di somme indebitamente versate per oblazione per illeciti edilizi. Nella fattispecie non si configura l'ipotesi di un vantaggio economico in quanto il riconoscimento dell'importo è a totale ristoro per le somme indebitamente versate e percepite dall'Ente.
- Restituzione depositi cauzionali. Trattasi di importi riconosciuti a titolo di recupero degli oneri corrisposti all'Ente per partecipare a procedure di gara per l'affidamento di appalti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- Provvedimento di indennità di esproprio/occupazione
- Atti di mera quantificazione dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi di legge per il versamento dell'IVA-IRAP che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.
- Quantificazione oneri di spesa per l'esecuzione pagamenti obbligati per violazione norme del Codice della strada o altre infrazioni.